

Vademecum

del Praticante

preparato da:

AIGA SEZIONE DI ROMA

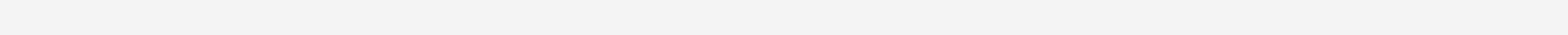
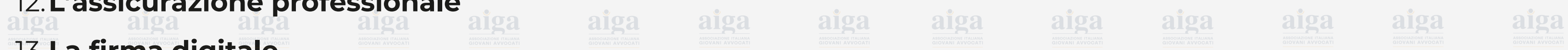
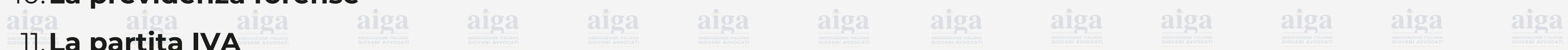
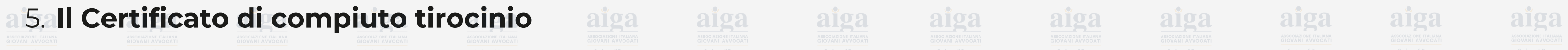
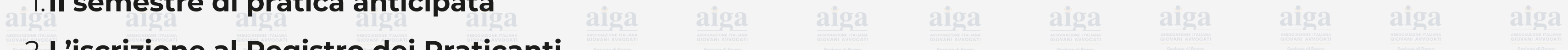
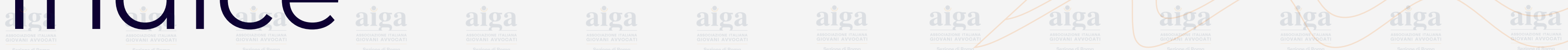
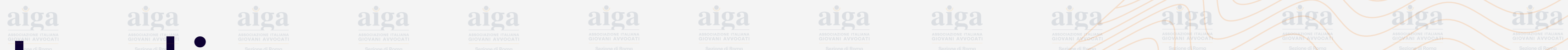
AGGIORNATO AL 14 APRILE 2026

Associazione Italiana Giovani Avvocati - Sezione di Roma
È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti non autorizzata
espressamente dall'autore.
Tutti i diritti riservati.

AIGA E I SUOI SCOPI



- L'Associazione Italiana Giovani Avvocati - con più di 10.000 iscritti under 45, in 140 sezioni su tutto il territorio italiano - rappresenta una delle realtà più largamente rappresentative dell'avvocatura, promotrice di moltissime iniziative a tutela della categoria e dedita ad una formazione di qualità, con uno sguardo al futuro.
- Tra gli scopi statutari, l'AIGA si propone di tutelare i diritti dell'avvocatura, garantire ai praticanti e ai giovani avvocati una idonea formazione professionale, favorire la specializzazione dei giovani avvocati nonché agevolarne l'accesso all'esercizio della professione forense.
- Al fine di supportare l'orientamento dei più giovani e guidarli nelle loro scelte, anche dal punto di vista pratico, AIGA Roma ha predisposto un vademecum in relazione agli adempimenti richiesti durante il percorso di accesso alla professione forense.



Indice

1. Il semestre di pratica anticipata
2. L'iscrizione al Registro dei Praticanti
3. Lo svolgimento della Pratica Forense e rapporti con il dominus
4. L'abilitazione al patrocinio sostitutivo
5. Il Certificato di compiuto tirocinio
6. Le scuole forensi
7. L'iscrizione all'esame di abilitazione alla professione di avvocato
8. Le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense
9. Iscrizione all'Albo dell'Ordine degli Avvocati di Roma
10. La previdenza forense
11. La partita IVA
12. L'assicurazione professionale
13. La firma digitale

1) IL SEMESTRE DI PRATICA ANTICIPATA

Prima di iniziare...

Per poter svolgere il semestre di pratica anticipata è necessaria la presenza di un'apposita convenzione stipulata tra l'Ateneo di appartenenza e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati ove si intende iscriversi. Normalmente le Università stipulano una convenzione dalla durata di cinque anni, da rinnovarsi una volta scaduta.

Che cos'è la pratica anticipata?

È la possibilità per gli studenti in possesso di determinati requisiti di svolgere sei dei diciotto mesi di tirocinio per l'accesso all'esame di abilitazione alla professione di avvocato prima del conseguimento della laurea. In altre parole, si può anticipare un semestre di pratica forense e svolgerlo contemporaneamente alla fine del percorso di studi.

Quali requisiti sono richiesti?

Lo studente deve essere in regola ed in corso con gli esami di laurea (in particolare, occorre aver sostenuto gli esami di diritto civile o diritto privato, diritto penale, diritto processuale civile, diritto processuale penale, diritto amministrativo, diritto costituzionale e diritto dell'unione europea).

n.b. si segnala l'approvazione di un emendamento al disegno di legge di riforma dell'ordinamento forense (attualmente in discussione) che prevede l'introduzione della possibilità di tirocinio anticipato anche per gli studenti fuori corso.

In cosa consiste l'iscrizione?

Dopo aver individuato l'avvocato presso cui svolgere la pratica anticipata (il cd. dominus), occorre esclusivamente compilare il modulo di iscrizione (reperibile sul sito web di ciascun Ordine degli Avvocati, per il Foro di Roma).

Scaricabile al seguente [link](#)

Il dominus dovrà compilare una dichiarazione di disponibilità da allegare al modulo di iscrizione.

Benché sia una mera formalità, alcune delle Università richiedono allo studente l'indicazione di un tutor in qualità di referente accademico.

Può essere utile individuarlo nel relatore della tesi, se già richiesta.

Inoltre, Atenei quali la Sapienza richiedono allo studente la presentazione di un progetto formativo inerente all'attività che si andrà a svolgere durante il semestre.

La documentazione dovrà essere trasmessa via: e-mail (iscrizioni@ordineavvocati.roma.it) o PEC (iscrizioni@ordineavvocatiroma.org).

Allegati alla domanda di iscrizione

1. Attestazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 della Convenzione (vedere pag. 4);
2. Attestazione da parte dell'Università con indicazione degli esami sostenuti o, in alternativa, autocertificazione scaricabile dal portale dell'Università;
3. Dichiarazione (su carta intestata) rilasciata da un Avvocato iscritto all'Ordine di Roma attestante il consenso allo svolgimento della pratica anticipata presso lo studio (vedere fac-simile a pag. 5);
Si precisa che il Dominus può essere un Avvocato iscritto in qualunque Foro purché abbia uno studio in Roma indicato anche sulla carta intestata e sia stato preventivamente comunicato al COA Roma ai sensi dell'art. 7, co. 3, L. 247/2012.
Il Praticante studente dovrà eleggere domicilio presso lo studio sito in Roma.
4. Fotocopia documento d'identità valido in carta libera;
5. Fotocopia del codice fiscale in carta libera;
6. N. 1 foto cartacea (per il libretto della pratica professionale) da consegnare presso l'Ufficio Iscrizioni al momento della richiesta del libretto;
7. Tassa di iscrizione € 100.00 (una tantum) e Contributo € 70.00 (annuale).

N.B.

La dichiarazione dell'Università richiesta nel Foglio 6 del Modulo di iscrizione deve intendersi sostituita dalla certificazione degli esami sostenuti.

E' possibile effettuare il pagamento per l'iscrizione al registro in favore dell'Ordine anche mediante lo Sportello PagoPA.

Cosa avviene dopo l'iscrizione?

Una volta pervenuta la domanda di iscrizione, il Consiglio dell'Ordine verificherà il possesso dei requisiti e delibererà l'avvenuta iscrizione, di cui verrà data tempestiva notizia.

Dalla data della delibera decorrono i sei mesi di tirocinio anticipato.

L'iscrizione avviene nel Registro dei Praticanti anticipati, che è distinto da quello dei Praticanti ordinari e da quello dei Praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo.

**Durante il
semestre
anticipato, il
praticante
deve...**

1) ritirare il proprio tesserino (di colore grigio) presso la Segreteria dell'Ordine degli Avvocati in cui si è iscritto

2) assistere ad almeno 12 udienze (massimo 1 udienza al giorno): la partecipazione avviene mediante consegna del tesserino a chi redige il verbale di udienza (solitamente il cancelliere)

3) inserire le udienze (12), gli atti alla predisposizione dei quali si è partecipato (6) e le questioni giuridiche affrontate nel corso del semestre (4) nel libretto elettronico che successivamente dovrà essere firmato dal dominus e dal tutor accademico e, infine, vidimato dall'Ordine

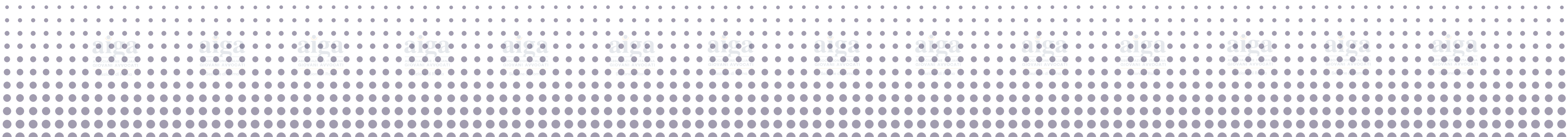


Cosa avviene al termine del semestre?



Diversi Atenei richiedono allo studente/praticante di redigere una relazione finale dettagliata sulle attività svolte.

N.B. L'effettivo adempimento di tale incombenza andrà verificato in relazione all'Università di appartenenza e di concerto con il tutor anche in relazione al Regolamento della Pratica Forense di ciascun Ordine.



Dopo la laurea....

A pena di inefficacia dell'intero semestre, entro sessanta giorni dal conseguimento del titolo di laurea occorre presentare istanza di ratifica della laurea al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, chiedendo il riconoscimento del titolo e il passaggio dal Registro dei Praticanti anticipati a quello dei Praticanti ordinari.

A) Se la ratifica avviene nel corso del semestre anticipato, il conteggio dei diciotto mesi si effettua dalla data della prima iscrizione. Ad esempio, se ci si è iscritti il 20 aprile e la laurea è il 10 ottobre, i diciotto mesi decorrono comunque dal 20 aprile, terminando in tal modo il 20 ottobre dell'anno successivo.

B) Se la ratifica avviene al termine del semestre anticipato, il conteggio dei restanti dodici mesi avviene dalla data della delibera del Consiglio con cui viene accolta l'istanza. Riprendendo l'esempio di cui sopra, se ci si è iscritti il 20 aprile, la laurea è il 10 novembre e la delibera è del 10 dicembre, il tirocinio terminerà il 10 dicembre dell'anno successivo – cioè allo scadere dei restanti dodici mesi mentre i sei mesi già svolti con la pratica anticipata è come se fossero stati “congelati”.

Qualche informazione utile

Chi svolge il semestre anticipato può sostenere l'esame di abilitazione già dall'anno successivo a quello di iscrizione **purché l'iscrizione “anticipata” avvenga entro il 10 maggio e il conseguimento del titolo di laurea sia antecedente allo scadere dei sei mesi.** Questo perché ogni anno il bando di iscrizione per l'esame di abilitazione prevede quale requisito che il candidato abbia terminato la pratica forense entro il 10 novembre, in quanto l'esame si svolge nel mese di dicembre.

In questo modo, per esempio, chi ha iniziato il tirocinio anticipato il 20 aprile e si è laureato il 10 ottobre (quindi prima del termine del semestre anticipato), terminerà la pratica il 20 ottobre in tempo utile per sostenere l'esame a dicembre.

Lo svolgimento di un semestre anticipato non compromette assolutamente l'ultimo periodo di studio, ma è un'ottima opportunità per iniziare a muovere i primi passi nel mondo del lavoro.

Inoltre, svolgere una pratica durante la fine del percorso di laurea permette di comprendere in cosa consiste effettivamente la professione di avvocato senza dover attendere il conseguimento del titolo.

Al tempo stesso, per gli studi legali è una buona occasione per formare fin da subito i giovani e insegnare loro l'esercizio della professione.

2) L'ISCRIZIONE AL REGISTRO DEI PRATICANTI

d.m. n. 178 del 16 agosto 2016, art. 4

- co. 2, Presso il consiglio dell'ordine è tenuto il registro dei praticanti avvocati, l'iscrizione al quale è condizione per lo svolgimento del tirocinio professionale.
- co. 4, Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi. La sua interruzione per oltre sei mesi, senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l'iscrizione nel registro, che può essere deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell'ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dalla presente legge.

Per iscriversi, è necessario munirsi di...

1) Istanza di iscrizione con autodichiarazione allegata, con marca da bollo da 16 euro, rinvenibile sul sito dell'ordine degli Avvocati di Roma
<https://www.ordineavvocatiroma.it/servizi/pre-iscrizione-registro-praticanti/>

2) Certificato o autocertificazione di Laurea, rinvenibile presso la Segreteria o presso la propria area personale dell'Università di provenienza

3) Ricevuta di avvenuto pagamento della tassa di iscrizione e del contributo annuale a favore del «Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma»

4) Fotocopia del documento di identità

5) Fotocopia del codice fiscale

6) Fototessera

7) Dichiarazione su carta intestata dell'Avvocato che accetta il richiedente a frequentare il proprio Studio ai fini della pratica forense

n.b. il Dominus può essere un Avvocato iscritto in qualunque Foro purchè abbia uno studio in Roma indicato anche sulla carta intestata; deve avere almeno cinque anni di anzianità e non più di tre praticanti.

Iter di iscrizione

1) Compilare l'istanza di iscrizione corredata da autocertificazione. Firmarla ed applicare la relativa marca da bollo

<https://www.ordineavvocatiroma.it/servizi/pre-iscrizione-registro-praticanti/>

3) Cliccare sul link dedicato alle Pre-iscrizioni Registro Praticanti e compilare il form dati
<https://sfera.sferabit.com/servizi/istanzeonline.php?id=1118&iol=2>

5) L'avvenuta iscrizione sarà comunicata a mezzo mail in seguito alla delibera consiliare

2) Effettuare il pagamento della tassa di iscrizione e del contributo annuale ed allegare la distinta di pagamento

4) Inserire gli allegati richiesti, come da elenco nella diapositiva precedente

6) Successivamente, sarà possibile recarsi presso l'Ufficio Iscrizioni del COA per ritirare il tesserino, previo appuntamento sulla sezione apposita del sito dell'Ordine.

**Alla positiva
conclusione
dell'iter, si riceverà
la comunicazione
di delibera
consiliare di
iscrizione al
Registro dei
Praticanti**



rif. n. _____

ISCRIZIONE NEL REGISTRO DEI PRATICANTI AVVOCATI

Il Consiglio

- Nell'adunanza del _____;
- Vista l'istanza, corredata dei prescritti documenti, con la quale la Dott.ssa _____ nata il _____ a _____ chiede di essere iscritta nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma dal _____;
- Visto l'attestato di inizio pratica rilasciato dall'Avv. _____;
- Sentito il relatore;
- Considerato che concorrono tutti i requisiti richiesti dalla L. 247 del 31 Dicembre 2012;
- Vista la legge n. 406 del 24 luglio 1985 e successive modificazioni;

delibera

di iscrivere nel Registro dei Praticanti Avvocati di Roma la Dott.ssa _____

Roma, _____

Il Collaboratore

Il Vice Presidente



Qualche informazione utile

Qualora si volesse accedere alla sessione di esami dell'anno immediatamente consecutivo a quello di Laurea, è necessario effettuare l'iscrizione presso il Registro dei praticanti **entro il 10 maggio dell'anno corrente**, in modo da terminare il periodo di tirocinio entro il 10 novembre dell'anno successivo.



Trasferimento: è possibile modificare il dominus di riferimento nel corso del tirocinio compilando il relativo modulo rinvenibile sul sito dell'Ordine da inoltrare all'Ufficio Iscrizioni.

Dovrà essere allegato, all'istanza di iscrizione, il certificato di Nulla Osta rilasciato dall'Ordine di provenienza. Solo successivamente all'iscrizione dovrà essere prodotto il certificato di pratica parziale sino alla data di iscrizione nel Registro dei Praticanti di Roma.

Qualora fosse stato già effettuato il versamento della quota annuale all'Ordine di provenienza dovrà essere effettuato, in favore del COA di Roma, solo il pagamento della tassa di iscrizione (la regolarità del pagamento dovrà risultare nel Nulla Osta).





3) SVOLGIMENTO DELLA PRATICA FORENSE

LIBRETTO ELETTRONICO



Ordine degli Avvocati di Roma



Scegli l'Ordine Forense o il CDD su cui operare
Clicca qui per scegliere l'organizzazione/ente su cui operare (ad esempio per presentare istanze di Mediazione o di Patrocinio a spese dello Stato in un altro Ordine)
N.B. In caso di presenza di credenziali multiple, utilizzare quelle dell'Ordine in cui si è iscritti



Anagrafica
Clicca qui per accedere alla gestione dell' anagrafica



Albo On-Line
Clicca qui per accedere alle ricerche dell'Albo On-Line



Istanze Albo e Registro
Clicca qui per presentare un istanza di cancellazione, nulla osta, ecc.



Libretto on-line di pratica forense
Clicca qui per aprire il libretto on-line di pratica

News

BENVENUTO

Questa è la nuova area riservata agli avvocati
e ai praticanti iscritti all'Ordine



Area in costruzione

- Per gli iscritti al Registro a partire dal 2022, è attivo il libretto elettronico su Albosfera, che ha sostituito quello cartaceo tradizionale.

- Una volta avvenuta la positiva iscrizione al Registro, verranno fornite le indicazioni per accedere alla propria Area personale Albosfera.

- N.B. Albosfera è utile anche per anagrafica, pagamenti tramite PagoPa della tassa annuale, formazione continua, etc.

ORGANIZZAZIONE DEI SEMESTRI

La pratica forense di 18 mesi
è suddivisa in tre semestri.

In ciascun semestre sarà necessario

1) Presenziare a 20 udienze

n.b. ai fini della convalida del singolo semestre, solo nel primo e nel secondo semestre, sarà sufficiente aver presenziato anche solo a 15 udienze, salvo l'obbligo di recuperare le restanti 5 nel semestre successivo in aggiunta a quelle dovute. Non valgono le udienze di mero rinvio, cioè tenute in assenza di attività difensiva. È possibile prendere le udienze del proprio dominus e di altri due avvocati, previa autorizzazione del dominus stesso

2) Redigere almeno 6 atti

3) Approfondire almeno 4 questioni giuridiche

Il libretto elettronico in cui appuntare tutta l'attività svolta durante il tirocinio forense si presenta con la seguente schermata:



Dott.ssa (accesso con ruolo di praticante)

SEMESTRE 1 27/10/2022 - 27/04/2023 SEMESTRE 2 27/04/2023 - 27/10/2023 SEMESTRE 3 27/10/2023 - 27/04/2024 RIEPILOGO

Udienze		Questioni giuridiche		Atti		Comunicazioni		Riepilogo e Vidimazioni									
Tipologia		Richieste		Inserite		Approvate		Non approvate		Sospese		Da valutare		Stato			
Udienze		20		0		0		0		0		0		X			
Questioni giuridiche		4		0		0		0		0		0		X			
Atti		6		0		0		0		0		0		X			

Legenda: Obiettivo raggiunto Obiettivo non ancora raggiunto (richiede attenzione) X Obiettivo non ancora raggiunto

LE UDIENZE

Per ogni udienza è necessario compilare i campi con i dati del procedimento ed una breve descrizione dello svolgimento di udienza.

n.b. Ai fini del computo delle udienze, possono essere computati anche gli incontri di mediazione a cui il praticante abbia assistito. Tale partecipazione deve essere debitamente documentata. Sono efficaci solo gli incontri in cui la mediazione sia stata effettivamente svolta (ad esclusione, quindi, del primo incontro). Mentre per le udienze partecipate la presenza del praticante risulterà dal verbale di udienza, con riferimento alle udienze cartolari sarà necessario attestare la presenza direttamente nell'atto che verrà depositato in vista dell'udienza.

Nuova Udienza

Data

gg/mm/aaaa

Materia

Ufficio Giudiziario

Città

Giudice/Mediatore/Arbitro

RG Anno

RG Numero

Parti

Descrizione sommaria

Conferma

Annulla

LE QUESTIONI GIURIDICHE

Per ogni questione giuridica è necessario compilare l'apposito spazio con l'oggetto del tema e lo svolgimento della relativa questione, comprensiva di eventuali dibattiti giurisprudenziali.

Nuova Questione Giuridica

Oggetto

Illustrare la questione giuridica

Conferma

Annulla

GLI ATTI

Per ogni atto è necessario indicare la tipologia di atto e una descrizione della questione sottesa, nonché dell'attività svolta nella redazione dell'atto stesso.

Nuovo Atto

Oggetto

Illustrare l'atto

Conferma

Annulla

FIRMA E CONVALIDA DEL SEMESTRE

Alla fine di ciascun semestre, e non oltre 30 giorni da questo, è necessario sottoporre il libretto, compilato in ogni sua parte, al proprio dominus.

Il dominus, attraverso il proprio portale Albosfera, dovrà procedere alla firma del semestre appena concluso.

Una volta firmato, il libretto sarà preso in visione dall'Ordine degli Avvocati di appartenenza e, previa positiva valutazione, procederà alla convalida del semestre oggetto di esame.

Eventuali note da parte della Segreteria dell'Ordine saranno visibili nella apposita sezione COMUNICAZIONI del relativo semestre oggetto di esame.

Con la positiva valutazione del semestre da parte del Consiglio dell’Ordine, il libretto apparirà come segue:



ALBO

SFERA

IL GESTIONALE WEB PER L'ORDINE PROFESSIONALE



Dott.ssa

(accesso con ruolo di praticante)

SEMESTRE 1

27/10/2022 - 27/04/2023

SEMESTRE 2

27/04/2023 - 27/10/2023

SEMESTRE 3

27/10/2023 - 27/04/2024

RIEPILOGO

Si ricorda che la convalida del semestre è subordinata al puntuale rispetto del regolamento di pratica forense, reperibile [cliccando qui](#)

| Iscrizione: 27/10/2022 | Abilitazione: --/--/---- | Giuramento: --/--/---- | Declassamento: --/--/---- | Scadenza abil.: --/--/---- |

Semestre	Data Firma Dominus	Data Firma Consigliere/Tutor
SEMESTRE 1	23/05/2023 11:54:29	25/05/2023 08:33:49
SEMESTRE 2		
SEMESTRE 3		

Dominus / Consigliere / Tutor

Tipo	Nominativo / Ragione sociale	Data iniziale	Data finale	Note
Dominus (iscritto in questo Ordine)	Avv.	18/10/2022		

LA RELAZIONE ANNUALE DEL PRATICANTE

A conclusione del primo anno del tirocinio forense, il praticante deve presentare all'Ordine degli Avvocati di appartenenza apposita relazione illustrativa dell'attività svolta.

Caratteristiche:

- È presentata contestualmente al libretto;
- Deve essere controfirmata dal *dominus*;
- la redazione è a forma libera, purché emerga l'effettivo svolgimento della pratica forense.

CONSEGUENZE DELL'ACCERTAMENTO DI NON VERIDICITÀ DELLE NOTIZIE CIRCA LO SVOLGIMENTO DEL TIROCINIO FORENSE

L'accertamento della non veridicità delle annotazioni trascritte nel libretto o di altre attestazioni relative allo svolgimento del tirocinio forense, comporta conseguenze disciplinari a carico del praticante e/o del dominus.

INTERRUZIONE DEL TIROCINIO

L'interruzione del tirocinio può avvenire:

1. Per un periodo pari o superiore a sei mesi. In questo caso è giustificata solo da accertati motivi di salute.
2. Per un periodo superiore ad un mese ed inferiore a sei mesi. In questo caso è giustificata anche da altri motivi di carattere personale.

Procedura di interruzione

ISTANZA DI INTERRUZIONE

al Consiglio dell'Ordine
(documentando le ragioni della richiesta)

NEL CASO DI RIGETTO:

il Consiglio si esprime con
provvedimento motivato, previa
audizione del tirocinante.

NEL CASO DI ACCOGLIMENTO:

il tirocinio è sospeso dalla data
della presentazione dell'istanza.

Il tirocinante dovrà dare notizia della cessazione del motivo di interruzione.
Il tirocinio riprenderà con l'anzianità maturata dal tirocinante al momento
dell'interruzione

LA CD. PRATICA ALTERNATIVA

La Legge Professionale Forense all'art. 41, co. 6, consente di svolgere il tirocinio, oltre che presso un Avvocato iscritto all'Albo da almeno cinque anni, altresì:

1. presso l'Avvocatura dello Stato o presso l'ufficio legale di un ente pubblico o presso un ufficio giudiziario per non più di dodici mesi;
2. per non più di sei mesi, in altro Paese dell'Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all'esercizio della professione (cd. semestre all'estero);
3. per non più di sei mesi, in concomitanza con il corso di studio per il conseguimento della laurea, dagli studenti regolarmente iscritti all'ultimo anno del corso di studio per il conseguimento del diploma di laurea in giurisprudenza nel caso previsto dall'art. 40 (cd. pratica anticipata).

PRATICA PRESSO UFFICI GIUDIZIARI

COMPRESI NEL CIRCONDARIO DEL TRIBUNALE
OVE È COSTITUITO IL CONSIGLIO DELL'ORDINE
AL QUALE È ISCRITTO IL PRATICANTE

Per l'ammissione al tirocinio presso un
ufficio giudiziario il praticante deve, al
momento della presentazione della
domanda,

- essere già iscritto nel registro dei
Praticanti Avvocati
- essere in possesso dei requisiti di
onorabilità
- aver già svolto il periodo di tirocinio di sei
mesi presso un Avvocato iscritto o presso
l'Avvocatura dello Stato.

TIROCINIO FORMATIVO EX ART. 73 DEL D.L. 69/2013

presso la Corte di cassazione, le Corti di appello, i tribunali ordinari, la Procura generale presso la Corte di cassazione, gli uffici requirenti di primo e secondo grado, gli uffici e i tribunali di sorveglianza e i tribunali per i minorenni, Consiglio di Stato, sia nelle sezioni giurisdizionali che consultive, e i Tribunali Amministrativi Regionali.

Per l'ammissione:

- media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo,
- punteggio di laurea non inferiore a 105/110
- under30

Durata e validità:

- 18 mesi, anche contestualmente al tirocinio per l'accesso alla professione
- L'esito positivo dello stage è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale

SEMESTRE ALL'ESTERO

nei limiti del D.M. 70/16 e
dell'art. 41 L. 247/2012

Dove? in un altro Paese dell'Unione europea.

Come? Dando comunicazione al Consiglio dell'ordine, indicando il nominativo e i recapiti del professionista presso cui svolgerà il tirocinio. Il professionista, a sua volta, deve aver prestato il proprio consenso che deve risultare da forma scritta.

Il semestre all'estero deve essere preventivamente autorizzato dal Consiglio e dovrà essere comprovato mediante la produzione di una dettagliata relazione finale sull'attività svolta da depositare allo sportello in sede di visto semestrale.

La documentazione è prodotta in originale nella lingua dello Stato in cui si svolge il periodo di tirocinio con la traduzione asseverata in lingua italiana.

si può svolgere un lavoro subordinato durante la pratica?

Durante lo svolgimento della pratica, il Praticante può svolgere attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché le modalità e gli orari siano idonei a consentire l'effettivo e puntuale svolgimento del tirocinio e non vi siano conflitti di interesse.

MA

- il Praticante dovrà informare il proprio Consiglio dell'Ordine, indicando gli orari e le modalità di svolgimento del lavoro subordinato;
- il Consiglio dovrà verificare che l'attività lavorativa subordinata venga svolta con modi e tempi idonei a consentire l'effettivo svolgimento della pratica forense,
- Il Praticante ha l'obbligo di comunicare immediatamente al Consiglio ogni cambiamento
- Il Consiglio, dopo aver svolto le verifiche, con delibera motivata, può ammettere o negare l'iscrizione al registro dei Praticanti, o addirittura disporre la cancellazione dal registro dai Praticanti, qualora il rapporto di lavoro subordinato abbia avuto inizio nel corso del tirocinio.



3BIS) I RAPPORTI CON IL DOMINUS

Il dominus per la legge professionale codice deontologico è tenuto a:

- consentire al Praticante Avvocato idonea formazione, anche sotto il profilo deontologico, assicurando che il periodo di pratica si svolga in modo effettivo, proficuo e dignitoso
- fornire al Praticante Avvocato un idoneo ambiente di lavoro
- attestare la veridicità delle annotazioni riportate nel libretto della pratica forense in seguito a controllo
- astenersi dall'incaricare il Praticante di svolgere attività difensiva non consentita o incoraggiare tale comportamento
- dotarsi di un'assicurazione che copra anche l'operato del Praticante

Rimborsi e compensi?

- La Legge Professionale prevede come obbligatorio soltanto il **rimborso delle spese** che il Praticante dovesse sostenere per conto dello Studio presso cui svolge il tirocinio
- Il Codice Deontologico, al contrario, prevede il dovere in capo al Dominus di corrispondere al Praticante - fermo l'obbligo di rimborso delle spese sostenute - un **compenso adeguato dopo il primo semestre di pratica**, tenuto conto dell'utilizzo dei servizi e delle strutture dello studio
- per i Praticanti Avvocati inseriti in studi professionali, compensi e indennità sono previsti come “possibili”, previa stipula di apposito contratto, e devono essere commisurati all'effettivo apporto professionale dato dal Praticante



4) L'ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO

Cosa bisogna sapere...

L'abilitazione al patrocinio sostitutivo comporta l'iscrizione in un apposito Registro tenuto presso l'Ordine degli Avvocati di appartenenza.

Con l'iscrizione, il praticante può sostituire il proprio dominus e, sotto la sua responsabilità, gli altri avvocati anche negli affari non direttamente trattati dal medesimo, esclusivamente all'interno del distretto di Corte di Appello di appartenenza (i) in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace e (ii) in ambito penale nei reati di competenza del Giudice di Pace, nei reati contravvenzionali e nei reati che erano di competenza del Pretore (alcuni di quelli cioè che oggi sono di competenza del Tribunale monocratico).

In pratica...

L'iscrizione è subordinata all'aver prestato l'impegno solenne innanzi al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e potrà essere richiesta solo dopo che siano decorsi sei mesi dall'iscrizione nel Registro Ordinario.

In caso di pratica anticipata, i sei mesi decorrono dalla data di iscrizione nel Registro Ordinario (il semestre svolto in anticipo, infatti, non viene computato ai fini della richiesta di abilitazione al patrocinio sostitutivo).

Una volta prestato l'impegno solenne e perfezionato l'iscrizione, occorre ritirare il nuovo tesserino (di colore verde).

L'abilitazione ha durata di cinque anni con decorrenza dalla data della delibera di iscrizione nell'apposito registro.

N.B.

A differenza di coloro che erano iscritti al Registro Ordinario alla data del 2 febbraio 2015, i praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo non possono ricevere mandato difensivo né avere un proprio giro di affari, non potendo esercitare l'attività professionale in proprio ma, per l'appunto, esclusivamente in «sostituzione» dell'avvocato.

Gli obblighi di formazione continua

Per i praticanti abilitati – come per gli avvocati – è previsto l’adempimento degli obblighi di formazione continua.

Ai sensi dell’art. 12 del Regolamento per la formazione continua, l’obbligo formativo decorre a partire dal 1° gennaio dell’anno solare successivo alla data di iscrizione nel Registro dei praticanti abilitati.

L’obbligo consiste nel partecipare ad attività formative accreditate (come tavole rotonde, seminari, convegni, ecc...).

Nell’arco di un triennio occorre maturare almeno 60 crediti, con un minimo annuo fissato a 15 crediti. Inoltre, i crediti annui dovranno essere così ripartiti: 3 per le materie obbligatorie di ordinamento e previdenza forensi, deontologia ed etica professionale, e 12 nelle materie ordinarie.

La partecipazione alle attività formative può avvenire sia in presenza che da remoto.

Attivazione gratuita della PEC

Per i praticanti abilitati, oltre che per gli avvocati, l'Ordine degli Avvocati di Roma consente di **attivare gratuitamente una casella di posta elettronica certificata (PEC).**

La procedura è molto semplice:

- Si inoltra la richiesta di attivazione dei parametri, che verranno inviati a mezzo e-mail ordinaria entro 72 ore dalla richiesta stessa.
- Una volta ricevuti i parametri, si attiva la casella direttamente dal sito dell'Ordine degli Avvocati.

Attivazione gratuita della PEC

Da questo link,

<https://www.ordineavvocatiroma.it/pec/richiesta-parametri/>

Comparirà la seguente schermata.

Dovrai cliccare su “Modulo per la richiesta dei parametri di attivazione”.

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour 00193 Roma

ATTIVAZIONE PEC UFFICIALE DELL'ORDINE

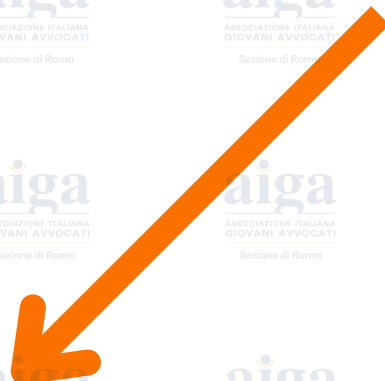
Il servizio di rilascio della casella di Posta Elettronica certificata è erogato da Visura SpA in convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Roma.

L'ACCESSO ALLA CASELLA PEC SARA' POSSIBILE SOLO 24 ORE DOPO AVER ACCETTATO LA LIBERATORIA IN FASE DI ATTIVAZIONE

Se sei in possesso dei parametri di attivazione

[CLICCA QUI PER ATTIVARE IL SERVIZIO](#)

MODULO PER LA RICHIESTA DEI PARAMETRI DI ATTIVAZIONE, [CLICCA QUI](#)



Attivazione gratuita della PEC

Si aprirà la seguente pagina su Visura:

Richiesta Parametri

MODULO PER LA RICHIESTA DEI PARAMETRI DI ATTIVAZIONE

L'ASSEGNAZIONE DELLA PEC E' POSSIBILE SOLO AGLI AVVOCATI E AI PRATICANTI ABILITATI

Gentile Cliente segnaliamo che l'utilizzo della casella PEC con dominio "@ordineavvocatiroma.org" è riservato esclusivamente ad iscritti nell'albo Avvocati o registro Praticanti Avvocati custoditi dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma. In futuro, ove abbia luogo la Sua cancellazione dai predetti elenchi, la casella PEC assegnataLe sarà revocata. Nei 30 giorni successivi al preavviso di revoca, Le sarà possibile accedere alla casella PEC ed utilizzarne le funzionalità di invio e ricezione. Le sarà possibile anche scaricare il contenuto della casella PEC, seguendo le specifiche indicazioni operative. Scaduto tale termine, per ulteriori 30 giorni, la casella PEC sarà accessibile ma sono per consultazione e per scaricare il contenuto della casella PEC stessa. Dopo tale ulteriore termine, la casella PEC risulterà inaccessibile e cesserà definitivamente, con conseguente cancellazione della stessa e di tutti i dati in essa contenuti.

Attivazione gratuita della PEC

Compila il form sottostante e invia i tuoi dati

Riceverà via e-mail i parametri per procedere all'attivazione entro 72 ore dalla richiesta.

Dati Anagrafici

Nome *

Cognome *

Codice Fiscale *

Codice Tessera *

Email *

Avanti



Non sono un robot



Attivazione gratuita della PEC

Dopo che avrai ricevuto i parametri, torna alla pagina iniziale sul sito dell’Ordine e vai su “Clicca qui per attivare il servizio”:

CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Palazzo di Giustizia – Piazza Cavour 00193 Roma

ATTIVAZIONE PEC UFFICIALE DELL'ORDINE

Il servizio di rilascio della casella di Posta Elettronica certificata è erogato da Visura SpA in convenzione con l'Ordine degli Avvocati di Roma.

L'ACCESSO ALLA CASELLA PEC SARA' POSSIBILE SOLO 24 ORE DOPO AVER ACCETTATO LA LIBERATORIA IN FASE DI ATTIVAZIONE

Se sei in possesso dei parametri di attivazione

CLICCA QUI PER ATTIVARE IL SERVIZIO



MODULO PER LA RICHIESTA DEI PARAMETRI DI ATTIVAZIONE, [CLICCA QUI](#)

Attivazione gratuita della PEC



**Attraverso questa pagina puoi procedere all'attivazione della casella di Posta Elettronica Certificata.
Il servizio è erogato in convenzione con il tuo Ordine Professionale di appartenenza**

Attiva la casella PEC

Inserisci l'indirizzo completo della casella PEC che vuoi attivare

Indirizzo PEC

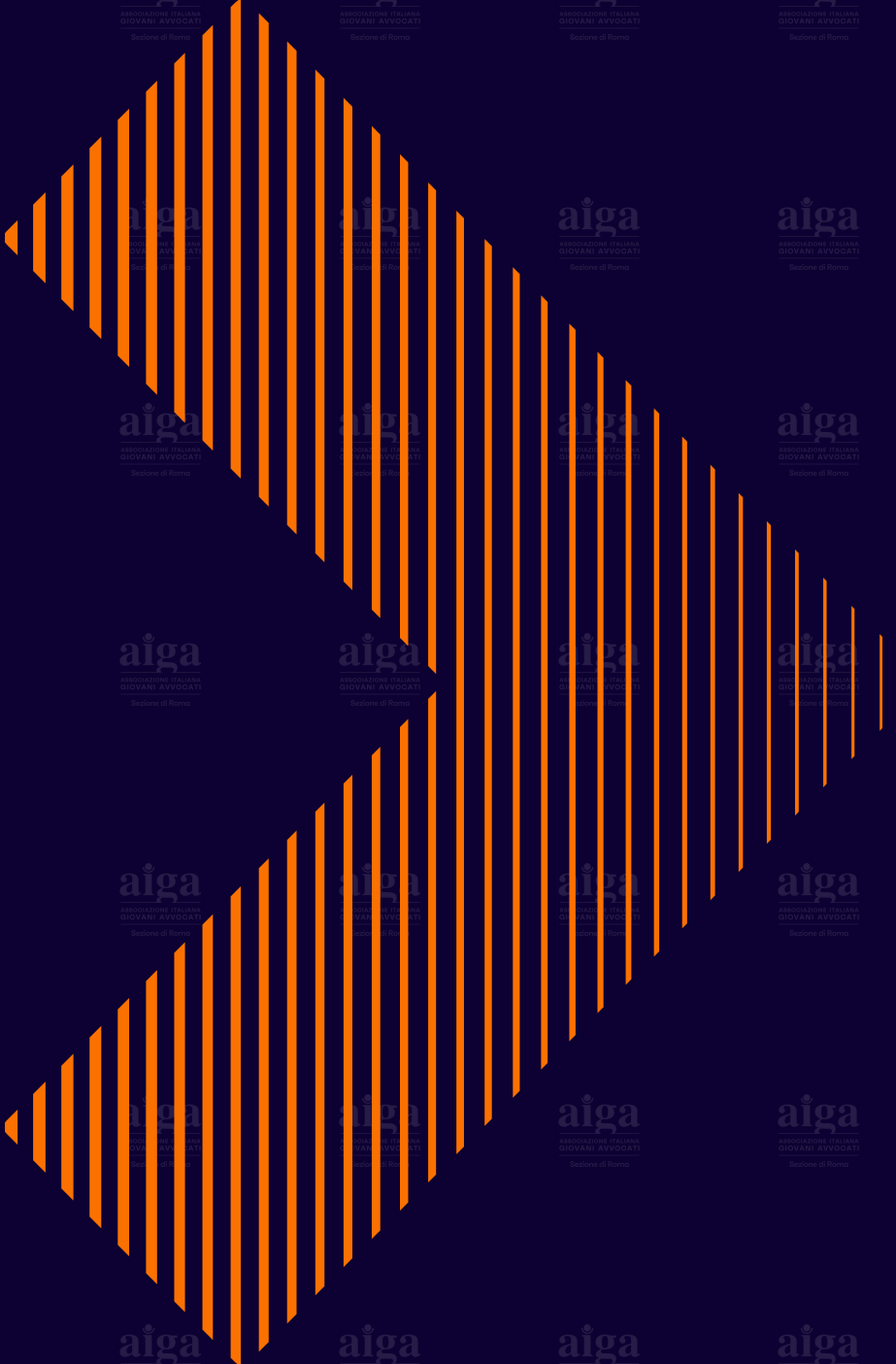
☐ Il servizio PEC è erogato da InfoCert. Dichiaro di aver preso visione dell'[informativa sul trattamento dei dati personali](#).

Non sono un robot



reCAPTCHA
Privacy - Termini

Avanti



5) IL CERTIFICATO DI COMPIUTO TIROCINIO

Cosa attesta il «certificato di compiuto tirocinio»?

Il «certificato di compiuto tirocinio» attesta il proficuo svolgimento della pratica forense da parte del Praticante, all'esito dell'ultimo semestre di tirocinio e tenuto conto dell'intero percorso formativo.

Si tratta di una attestazione rilasciata al Praticante a valle di una adunanza del Consiglio dell'Ordine di appartenenza, volta all'accertamento delle condizioni necessarie per accedere alle prove di esame di abilitazione alla professione forense.

A quale Consiglio dell'Ordine degli Avvocati deve essere inviata la richiesta?

- È competente il Consiglio dell'Ordine presso il quale il Praticante ha svolto il tirocinio forense.
- In caso di domanda di trasferimento del Praticante presso altro Consiglio dell'Ordine, quello di provenienza certifica la durata del tirocinio svolto fino alla data di presentazione della domanda e, ove il prescritto periodo di tirocinio risulti completato, rilascia il certificato di compiuto tirocinio.
- Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati che rilascia il certificato di compiuta pratica individua e indica nel certificato stesso il distretto della Corte d'Appello presso il quale il praticante dovrà sostenere l'esame di abilitazione.
- Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l'esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Nell'ipotesi in cui il tirocinio sia stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell'ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

Come si richiede il certificato?

Sono previsti due iter distinti, a seconda che il Praticante abbia in uso il libretto cartaceo o elettronico:

LIBRETTO CARTACEO

Il Praticante dovrà depositare presso l'Ufficio Iscrizioni del Consiglio dell'Ordine:

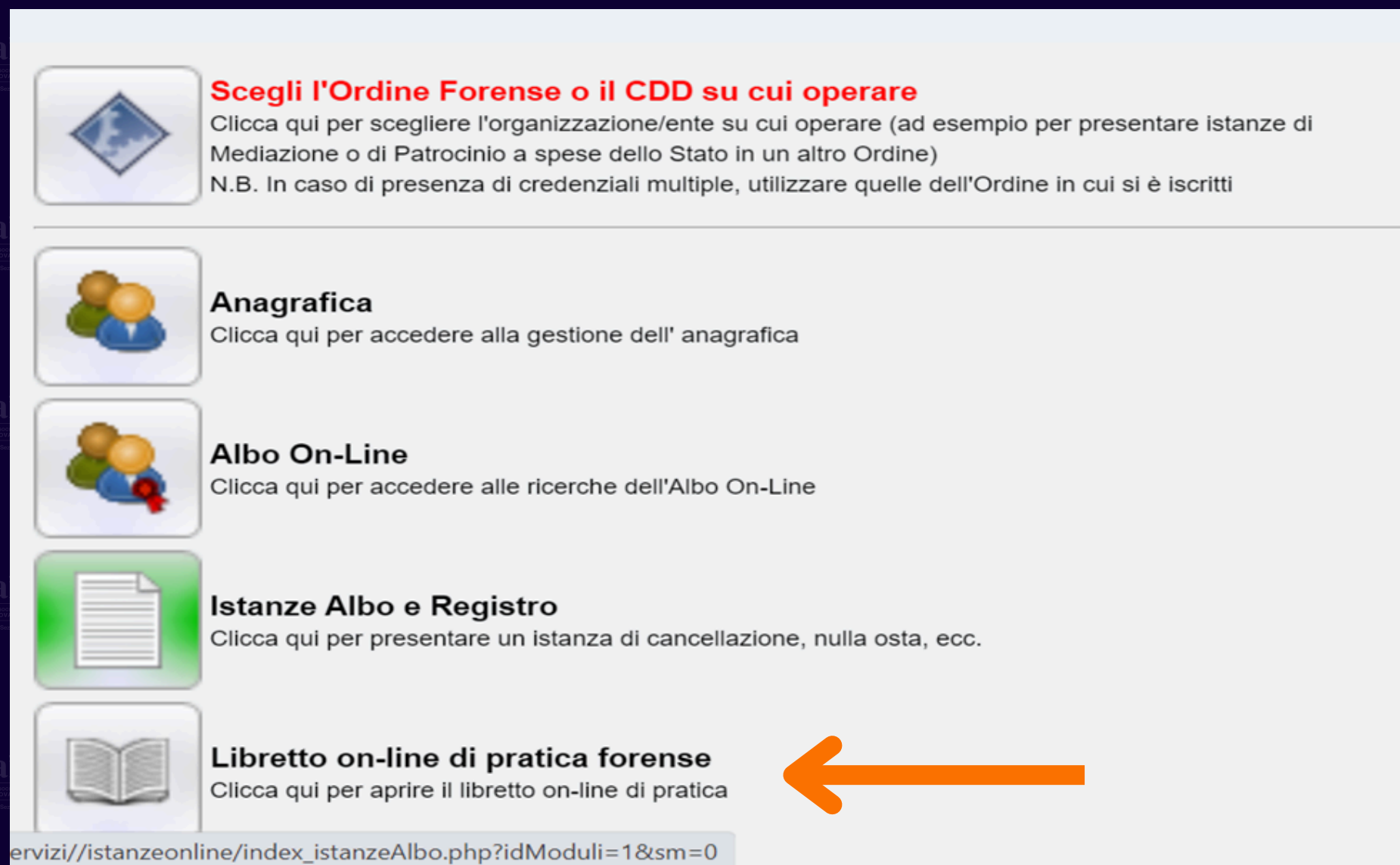
- 1) una istanza volta ad ottenere il certificato di compiuta pratica;
- 2) il libretto cartaceo;
- 3) la certificazione attestante l'esito positivo dei corsi obbligatori (solo per gli iscritti a partire dal 1° aprile 2022);
- 4) il diploma della Scuola Superiore delle Professioni Legali (SSPL) o l'attestato di compiuto tirocinio (solo per coloro che hanno frequentato la SSPL o una delle tipologie di tirocinio formativo svolto presso gli Uffici Giudiziari).

Come si richiede?

Sono previsti due iter distinti, a seconda che il Praticante abbia in uso il libretto cartaceo o elettronico:

LIBRETTO ELETTRONICO

La richiesta sarà inoltrata telematicamente nell'area personale sul Portale “AlboSFERA”



The screenshot displays the AlboSFERA portal interface with the following elements:

- Scegli l'Ordine Forense o il CDD su cui operare**
Clicca qui per scegliere l'organizzazione/ente su cui operare (ad esempio per presentare istanze di Mediazione o di Patrocinio a spese dello Stato in un altro Ordine)
N.B. In caso di presenza di credenziali multiple, utilizzare quelle dell'Ordine in cui si è iscritti
- Anagrafica**
Clicca qui per accedere alla gestione dell' anagrafica
- Albo On-Line**
Clicca qui per accedere alle ricerche dell'Albo On-Line
- Istanze Albo e Registro**
Clicca qui per presentare un istanza di cancellazione, nulla osta, ecc.
- Libretto on-line di pratica forense**
Clicca qui per aprire il libretto on-line di pratica

A large orange arrow points to the "Libretto on-line di pratica forense" option. At the bottom, a URL is visible: `servizi//istanzeonline/index_istanzeAlbo.php?idModuli=1&sm=0`

Come si
richiede?

segue

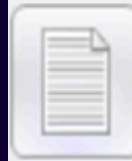
LIBRETTO ELETTRONICO

Istanze On-line Albo e Registro



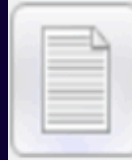
Istanza Abilitazione al Patrocinio

Clicca qui per presentare istanza di iscrizione al Registro dei Praticanti Abilitati



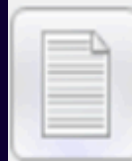
Istanza Compiuta Pratica

Clicca qui per richiedere il certificato di compiuta pratica



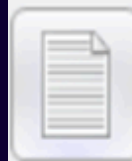
Istanza Nulla osta Praticante

Clicca qui per richiedere il nulla osta Praticante



Istanza Cancellazione Praticante

Clicca qui per presentare istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti



Istanza Iscrizione Albo Avvocati Ordinari

Clicca qui per presentare istanza di iscrizione all'Albo degli Avvocati Ordinari

Come si
richiede?

segue

LIBRETTO ELETTRONICO

Istruzioni per compilare il form:



Ordine degli Avvocati di Roma

Richiesta certificato di compiuta pratica

SOLO PER COLORO CHE UTILIZZANO ESCLUSIVAMENTE IL LIBRETTO ON-LINE

ISTRUZIONI

- 1) compilare il seguente modulo con le informazioni richieste;
- 2) allegare i file richiesti;
- 3) scaricare il pdf finale della richiesta;
- 4) apporre una marca da € 16,00 sulla richiesta, firmarla e ricaricarla nella sezione 'Istanze Albo e Registro'.

Come si
richiede?

segue

LIBRETTO ELETTRONICO

Documentazione da allegare:

ALLEGATI

Documenti da allegare a sostegno dell'istanza (max. 16 MB complessivi).
N.B.: i file contrassegnati dall'asterisco (*) sono obbligatori.

Attestazione di frequenza dello studio legale*:

Scegli file nessun file selezionato

Attestazione rilasciata su carta intestata da ogni avvocato presso cui è stata effettuata la pratica contenente l'indicazione del periodo di pratica svolto

Relazione in carta libera*:

Scegli file nessun file selezionato

Relazione primo anno di pratica

Attestazioni aggiuntive:

Scegli file nessun file selezionato

- Attestato finale Tirocinio ex art. 73
- Diploma Scuola di Specializzazione
- Compiuta pratica parziale (in caso di trasferimento da altro Ordine)
- Attestazione dominus su carta intestata per udienze in trattazione scritta o da remoto (solo se inserite nel libretto)
- Dichiarazione/certificazione da parte dell'Università attestante il conseguimento della laurea nell'ultima sessione prorogata al 15.06.2021 dell'anno accademico 2019/2020 (solo per coloro che possono usufruire della riduzione della pratica a 16 mesi)

Avanti ➡

Regole specifiche per gli iscritti a partire dal 1° aprile 2022 (corsi di formazione obbligatori)

I certificati di compiuto tirocinio sono rilasciati
alle seguenti condizioni:

- la frequenza minima dell'80 % delle lezioni di ciascun semestre di formazione;
- il buon esito della verifica finale (una prova scritta consistente nella redazione di un parere o di un atto sugli argomenti relativi agli insegnamenti svolti nel corso di formazione, effettuata dai soggetti formatori tramite una commissione interna di valutazione).



6) LE SCUOLE FORENSI

Informazioni di base

n.b. si segnala l'approvazione di un emendamento al disegno di legge di riforma dell'ordinamento forense che prevede la riduzione della durata della Scuola forense da 18 a 12 mesi, nonché la previsione della gratuità delle Scuole forensi organizzate dai Consigli dell'Ordine per i praticanti con un livello ISEE definito periodicamente dal Consiglio Nazionale Forense.

Per i praticanti avvocati iscritti a far data dal 1.4.2022, sono obbligatori i corsi di formazione per l'accesso alla professione di avvocato.

I corsi si svolgono presso le scuole forensi private, purché accreditate al Consiglio Nazionale Forense. Inoltre, presso Ordine degli Avvocati è istituita una apposita Scuola Forense con un limitato numero di posti.

La durata dei corsi è pari a 18 mesi, da svolgersi parallelamente alla pratica forense, per un totale di 160 ore in modalità mista (il 20% delle ore, infatti, può effettuarsi da remoto).

Ma in cosa consistono?

Si tratta di corsi finalizzati ad una migliore e più approfondita preparazione in vista dell'esame di abilitazione.

Le lezioni hanno ad oggetto il diritto penale, civile e amministrativo, il diritto processuale penale e civile, nonché la deontologia forense. All'interno dei corsi vengono inserite altresì lezioni sulla tecnica di preparazione degli atti e dei pareri.

L'impegno è perfettamente conciliabile con il lavoro in studio: le lezioni vengono distribuite in modo omogeneo nel corso dei 18 mesi.

Attenzione: il limite massimo di assenze consentito per ciascun semestre è pari al 20% delle ore svolte all'interno dello stesso.

Le verifiche

Al termine di ciascun semestre, è previsto il passaggio a quello successivo previa frequenza di almeno l'80% delle lezioni. In caso di numero di ore di assenza superiore a quelle consentite, è prevista la ripetizione del semestre.

Alla fine del terzo semestre, è prevista una verifica finale, le cui modalità sono indicate discrezionalmente dalle singole scuole forensi. La verifica finale può sostanziarsi nella redazione di un atto giudiziario o di un parere in una materia a scelta tra diritto amministrativo, diritto civile e diritto penale.

La verifica finale è obbligatoria e ostativa al rilascio del certificato di compiuta pratica.

In caso di mancato superamento della verifica finale, occorre ripetere nuovamente il semestre e il test fallito.

La quota di iscrizione

Presso la Scuola Forense “Vittorio Emanuele Orlando” istituita presso l’Ordine degli Avvocati di Roma, il costo di iscrizione è pari ad euro 252,00 per tutta la durata del corso obbligatorio.

I giovani appartenenti a nuclei familiari aventi indicatore ISEE inferiore ad euro 24.335,11 potranno accedere pagando la quota ridotta di 152,00 euro.

Scuola Forense V.E.Orlando

La scuola forense delle Università prevede una tassa di iscrizione per ciascun semestre pari ad euro 500,00 (per un complessivo totale di euro 1.500,00).

I costi presso gli enti privati accreditati variano tra i 400,00 e i 600,00 euro a semestre.

N.B.

In virtù della struttura formativa e didattica propria della Scuola di Specializzazione per le professioni legali, nelle Linee Guida al tirocinio alternativo del Giugno 2024, redatte dal CNF, viene chiarito che **in caso di frequenza delle SSPL, è sufficiente frequentare esclusivamente un semestre integrativo di scuola forense/corsi obbligatori con relativo superamento della verifica finale.**

N.B.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ha stipulato una convenzione con le scuole di specializzazione per le professioni legali delle Università La Sapienza, Tor Vergata, Roma3, Università Europea di Roma e dell'Università e-Campus per l'organizzazione dei corsi di formazione che rispettino i requisiti e gli obiettivi didattici e formativi del regolamento adottato con Decreto del Ministro della Giustizia 9 febbraio 2018, n.17., al fine di ampliare e qualificare l'offerta formativa e rispondere adeguatamente all'obbligo dei tirocinanti di frequentare un corso di 18 mesi ex art.43 della l.247/12

https://www.ordineavvocatiroma.it/dipartimenti/scuola-forense/convenzioni_sspl_roma/

N.B.

Per maggiori approfondimenti, consigliamo di leggere sempre le indicazioni sul sito web di ciascun Ordine.

Ad esempio, l'Ordine degli Avvocati di Roma ha pubblicato delle F.A.Q. sul proprio sito, raggiungibili all'indirizzo:

<https://www.ordineavvocatiroma.it/faq/faq-obbligatorieta-corsi-di-formazione-per-i-tirocinanti-avvocati-scuola-forense/#:~:text=Tutti%20i%20tirocinanti%20iscritti%20al,dei%20diciotto%20mesi%20di%20tirocinio>

N.B.

AIGA Roma ha stipulato, a vantaggio dei propri soci, una convenzione con FuturoForense avente ad oggetto l'applicazione di uno sconto pari al 20% per la frequentazione della Scuola Forense obbligatoria.

FuturoForense è stata accreditata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma ai sensi dell'art. 43 l. 247/2012 e d.m. 17/2018.

Lo sconto è valido anche per la frequentazione di un singolo semestre.

Per ulteriori informazioni si invita a consultare il sito www.futuroforense.it, telefonare al numero 06.69940843 o inviare una e-mail all'indirizzo info@futuroforense.it.



7) L'ISCRIZIONE ALL'ESAME DI ABILITAZIONE ALLA PROFESSIONE DI AVVOCATO

Informazioni di base

Ogni anno in un periodo compreso tra giugno e agosto esce il bando per l'iscrizione all'esame di abilitazione che, si ribadisce, si svolge nel mese di dicembre.

La domanda si presenta in un arco temporale solitamente corrispondente dall'inizio di ottobre fino all'inizio di novembre.

La domanda deve essere inviata per via telematica sul sito del Ministero della Giustizia tramite SPID o CIE. Al momento dell'inoltro della domanda, è necessario pagare l'imposta di bollo (pari ad euro 16,00) e un contributo (di euro 62,91) tramite PagoPA.

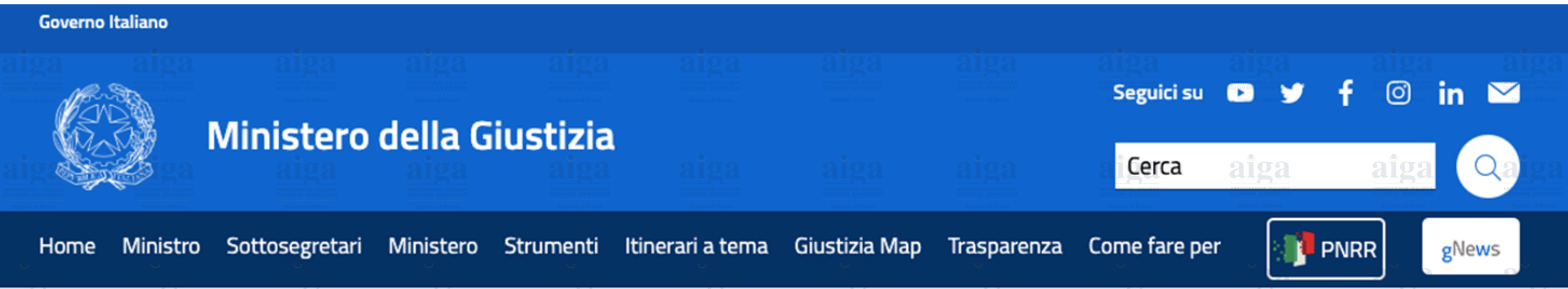
Informazioni di base

Ai sensi dell'art. 19, comma 4, del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, possono presentare la domanda di ammissione all'esame di abilitazione esclusivamente coloro che abbiano completato la prescritta pratica professionale entro il giorno 10 novembre di ciascun anno.

Nel caso in cui al momento della presentazione della domanda il candidato non abbia terminato i 18 mesi di pratica ma terminerà entro il 10 novembre, deve essere espressamente indicato nell'apposito form della domanda.

Procedura di iscrizione

Primo step: collegati al sito www.giustizia.it e vai nell'area “Strumenti/Concorsi, esami e iscrizioni”



Home / Strumenti / Concorsi, esami, selezioni e assunzioni

Concorsi, esami, selezioni e assunzioni

Bandi e documenti ricercabili per tipo di occupazione, territorio e data di pubblicazione per partecipare a concorsi, a prove di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, agli esami per l'iscrizione nell'albo dei patrocinatori in Cassazione, alle selezioni di figure professionali che operano nelle strutture della giustizia e alle procedure di assunzione riservate alle persone disabili.

Gli aspiranti candidati ai concorsi sono invitati a dotarsi di SPID (sistema pubblico di identità digitale) di secondo livello

Per maggiori informazioni:www.agid.gov.it

Archivio

Concorsi, esami, selezioni e assunzioni

aggiornamento: 12 ottobre 2023

Procedura di iscrizione

Avvocato - Sessione d'esame 2023 - Scheda di sintesi

► Avviso 4 agosto 2023

Con il [decreto ministeriale 2 agosto 2023](#), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale concorsi ed esami n. 59 del 4 agosto 2023, è emanato il bando di esame di abilitazione all'esercizio della professione forense per l'anno 2023, secondo quanto previsto dal decreto legge 13 marzo 2021, n.31, convertito con modificazioni nella legge 15 aprile 2021, n. 50 e dal decreto legge 10 maggio 2023, n. 51 convertito nella legge 3 luglio 2023, n. 87.

La domanda di partecipazione all'esame deve essere inviata per via telematica.

La registrazione e autenticazione dei candidati deve avvenire sulla piattaforma informatica del Ministero della giustizia mediante l'utilizzo esclusivo dell'identità digitale (SPID di secondo livello, carta di identità elettronica CIE o Carta nazionale dei Servizi CNS). I candidati devono altresì procedere al pagamento di tutti gli oneri di partecipazione tramite la piattaforma PagoPA.

Date da ricordare:

- La domanda deve essere inviata per **via telematica dal 3 ottobre 2023 all'11 novembre 2023**
- La procedura informatica è disponibile **dal 3 ottobre 2023**

[ACCESSO ALLA PROCEDURA](#)



Procedura di iscrizione



Ministero della Giustizia

Home candidato

Premi qui per accedere con la tua identità digitale

Accedi alla procedura

Sei residente all'estero e non sei in possesso di un'identità digitale? [Clicca qui](#)

AVVISI: nessuno

Benvenuto nel sistema per la gestione della domanda di partecipazione all'Esame di Stato per l'abilitazione alla professione forense.
Per impostare la lingua tedesca cliccare sul mappamondo.

Bando ed avvisi QUI
Ufficio esami della corte di appello QUI
Dipartimento per gli affari di giustizia - Direzione degli affari interni - Ufficio II QUI

SUPPORTO APPLICATIVO (esclusivamente con mail ordinaria):
Lunedì-Venerdì dalle 9.00-14.00: supportotecnicutenti.siticoncorsiesami@giustizia.it indicare:

- LA PROCEDURA : Esami Avvocato ANNO
- CODICE FISCALE:
- RIF. TELEFONICO:
- Breve descrizione dell'errore riscontrato e/o fornito dal sistema
- L'indirizzo email utilizzato per la ricezione delle notifiche della procedura

N.B. Per accedere alla procedura è necessario lo SPID.


 ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIOVANI AVVOCATI
Sezione di Roma


 ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIOVANI AVVOCATI
Sezione di Roma


 ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIOVANI AVVOCATI
Sezione di Roma


 ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIOVANI AVVOCATI
Sezione di Roma

Procedura di iscrizione


 ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIOVANI AVVOCATI
Sezione di Roma


 ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIOVANI AVVOCATI
Sezione di Roma


 ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIOVANI AVVOCATI
Sezione di Roma


 ASSOCIAZIONE ITALIANA
GIOVANI AVVOCATI
Sezione di Roma

















Procedura di iscrizione

Nella compilazione della domanda, si deve inserire la Corte d'Appello, oltre che tutti i propri dati personali. Nella sezione “Requisiti”, occorre dichiarare di aver terminato la pratica o che verrà terminata entro il 10 novembre.

Domanda di partecipazione all'Esame per Avvocato

1. Avvertenze
 2. Corte d'Appello
 3. Dati anagrafici
 4. Residenza
 5. Recapiti
 6. Requisiti
 7. Materie prove orali
 8. Pagamenti
 9. Handicap/DSA/Altro
 10. Riepilogo Domanda
- Comunicazioni e Monitoraggio Esame

Corte d'Appello									
CORTE D'APPELLO (ove il candidato invia la domanda e si è svolto il periodo di pratica maggiore)									
Scegli... *(Obbligatorio)									
CONSIGLIO DELL'ORDINE DI									
Scegli... *(Obbligatorio)									
Corte d'Appello									
CORTE D'APPELLO (il cui ordine rilascia la delibera di compiuta pratica) SOLO SE DIVERSO DA PRECEDENTE									
Scegli...									
CONSIGLIO DELL'ORDINE DI									
Scegli...									
Pratica Forense									
IL CANDIDATO DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ *(Obbligatorio)									
☐ DI AVER COMPIUTO LA PRATICA FORENSE ACCERTATA COME DA DELIBERA DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE									
☐ DI CONCLUDERE LA PRATICA FORENSE ENTRO IL 10/11/2023									
Indietro Avanti									


ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI
 Sezione di Roma


ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI
 Sezione di Roma


ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI
 Sezione di Roma


ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI
 Sezione di Roma


ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI
 Sezione di Roma


ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI
 Sezione di Roma


ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI
 Sezione di Roma


ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI
 Sezione di Roma


ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI
 Sezione di Roma


ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI
 Sezione di Roma


ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI
 Sezione di Roma


ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI
 Sezione di Roma


ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI
 Sezione di Roma


ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI
 Sezione di Roma

Procedura di iscrizione

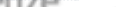
In questa sezione, occorre indicare le materie scelte per la prova orale. Per la prova scritta, la scelta avviene direttamente il giorno dell'esame dopo la dettatura.



- 

ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

Sezione di Roma



ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

Sezione di Roma



ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

Sezione di Roma



ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

Sezione di Roma



ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

Sezione di Roma



ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

Sezione di Roma



ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

Sezione di Roma



ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

Sezione di Roma



ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

Sezione di Roma



ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

Sezione di Roma



ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

Sezione di Roma



ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

Sezione di Roma



ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

Sezione di Roma

1. Avvertenze

2. Corte d'Appello

3. Dati anagrafici

4. Residenza

5. Recapiti

6. Requisiti

7. Materie prove orali

8. Pagamenti

9. Handicap/DSA/Altro

10. Riepilogo Domanda

Comunicazioni e Monitoraggio Esame

1° MATERIA PROVA ORALE Diritto penale ▼ *(Obbligatorio)

[illegible]

3* **MATERIA PROVA ORALE** **Diritto penale** ***(Obbligatorio)**

4° MATERIA PROVA ORALE Diritto amministrativo ▼ ***(Obbligatorio)**

5• MATERIA PROVA ORALE: DEONTOLOGIA PROFESSIONALE

Indietro Avanti

 ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI - Sezione di Roma
  ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI - Sezione di Roma
  ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI - Sezione di Roma
  ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI - Sezione di Roma
  ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI - Sezione di Roma
  ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI - Sezione di Roma
  ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI - Sezione di Roma
  ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI - Sezione di Roma
  ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI - Sezione di Roma
  ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI - Sezione di Roma

Procedura di iscrizione

Una volta compilata la domanda, comparirà la seguente schermata. Oltre che essere presente nella propria area riservata, all’indirizzo e-mail indicato nella domanda verrà inviato il codice identificativo, che dovrà necessariamente essere esibito per accedere alla prova scritta.



Domanda di partecipazione all'Esame per Avvocato

La procedura è stata completata con successo.

A breve, il sistema invierà, alla casella di posta elettronica lara.vecchioni@hotmail.it, la documentazione inviata.

Nella sua area riservata (home candidato) sarà sempre disponibile la documentazione trasmessa ed il codice identificativo.

Il codice identificativo della domanda dovrà essere salvato, stampato e conservato a cura del candidato, nonché esibito per l'accesso alle prove scritte.

Chiudi

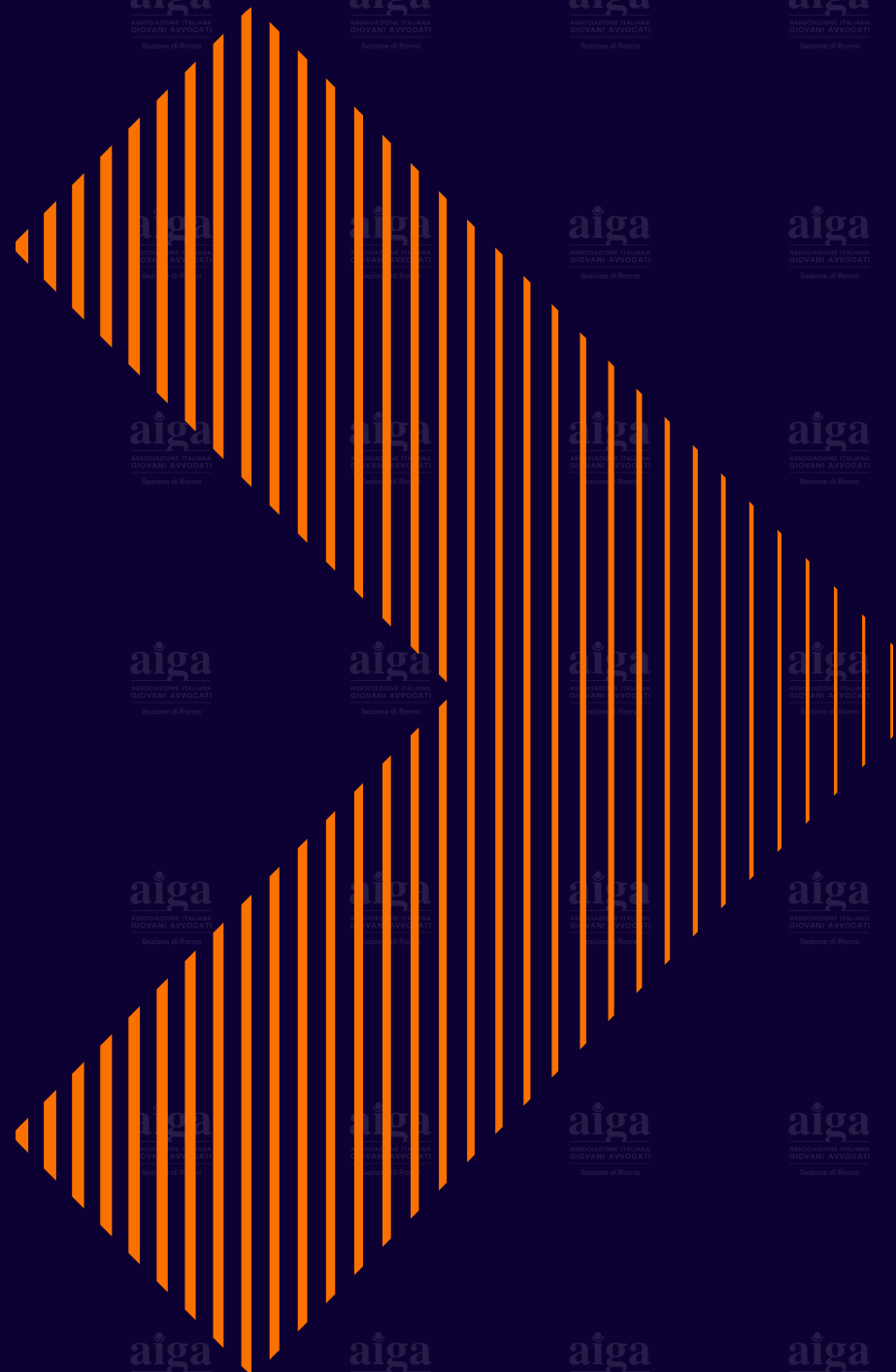
Procedura di iscrizione

Di seguito, un esempio di codice identificativo.

ATTESTAZIONE DI AVVENUTA ACQUISIZIONE (CODICE IDENTIFICATIVO)	
Domanda di partecipazione all'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato – Sessione esame anno 2023	
	
Corte di Appello Roma	
Identificativo: [REDACTED]	
Cognome e Nome: [REDACTED]	
Nata a: [REDACTED], il: [REDACTED]	
Codice Fiscale: [REDACTED]	
Email: [REDACTED]	
Data e ora di avvenuta ricezione della domanda: 13/10/2023 09:08	
Ministero della Giustizia - Dipartimento per gli Affari di Giustizia Direzione Generale della Giustizia Civile – Uff. III	



8) LE PROVE DELL'ESAME DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE FORENSE



La Legge 31 dicembre 2012, n. 247 (Nuova legge professionale forense), all'articolo 46, prevede che l'esame di abilitazione forense si articoli in tre prove scritte e una prova orale, con il solo utilizzo di codici non commentati né annotati con la giurisprudenza.

Tale disciplina, tuttavia, non è mai entrata effettivamente in vigore, essendo stata oggetto di ripetute proroghe fino al 2025.

Il decreto Milleproroghe 2026 non ha esteso il regime semplificato dell'esame introdotto negli anni della pandemia. Nel corso dell'esame parlamentare, inoltre, non sono ancora stati approvati emendamenti volti a regolare in via transitoria la sessione 2026, lasciando così irrisolta la questione delle modalità di svolgimento dell'esame.

In assenza di una disciplina specifica, il quadro resta incerto. L'ipotesi più plausibile – oltre che auspicabile – è l'adozione di un modello intermedio, basato su due prove scritte e una prova orale, che si collochi tra il sistema emergenziale degli ultimi anni e il ritorno alle tre prove scritte previste dalla legge professionale.

Allo stato, il Governo ha deciso di “attivare un tavolo di confronto” – cui è stata inviata anche AIGA – per arrivare ad un risultato già per la sessione 2026.

PRIMA PROVA

DUE PROVE SCRITTE

durata: 7 ore dal termine della dettatura della traccia da parte del Presidente

REDAZIONE DI UN ATTO GIUDIZIARIO

su un quesito avente ad oggetto temi formulati dal Ministero della Giustizia che postuli conoscenze di diritto sostanziale e processuale, in una delle tre materie previamente scelta dal candidato tra:

- civile
- penale
- amministrativo

REDAZIONE DI UN PARERE MOTIVATO

Sulla stessa o diversa materia

VALUTAZIONE

Ciascuno dei tre componenti della Sottocommissione può attribuire fino ad un massimo di 10 punti di merito.

Supera la prima prova il candidato che avrà ottenuto almeno 18 punti.

N.B. Tale aspetto è ancora in fase di definizione

Gli abbinamenti tra le Corti di Appello per la correzione della prima prova



FASCE	CORTI D'APPELLO	
FASCIA A	ROMA NAPOLI MILANO	BRESCIA GENOVA ANCONA CAGLIARI L'AQUILA MESSINA REGGIO CALABRIA
FASCIA B	BOLOGNA CATANZARO PALERMO VENEZIA	
FASCIA C	BARI CATANIA LECCE TORINO SALERNO FIRENZE	CALTANISSETTA CAMPOBASSO PERUGIA POTENZA TRENTO TRIESTE

SECONDA PROVA

Si tratta di una prova orale articolata in tre fasi:

1) ESAME E DISCUSSIONE DI UNA QUESTIONE PRATICO-APPLICATIVA

nella forma della risoluzione di un caso che postuli conoscenze di diritto sostanziale e processuale in una delle tre materie previamente scelta dal candidato tra le seguenti:

- civile
- penale
- amministrativo

2) DISCUSSIONE DI BREVI QUESTIONI

che mostrino capacità argomentative e di analisi giuridica attraverso:

- quesiti in diritto processuale civile e penale;
- quesiti in diritto sostanziale (civile, penale o amministrativo);
- due ulteriori materie a scelta tra amministrativo, commerciale, costituzionale, del lavoro, dell'Unione europea, tributario o ecclesiastico.

N.B. Il candidato deve obbligatoriamente scegliere almeno una materia processuale tra le cinque a disposizione.

3) DIMOSTRAZIONE DI CONOSCENZA DELL'ORDINAMENTO FORENSE E DEI DIRITTI E DOVERI DELL'AVVOCATO

SECONDA PROVA

Le modalità di svolgimento della seconda prova

SORTEGGIO DELLA SOTTOCOMMISSIONE

Entro 10 giorni dalla comunicazione dell'elenco dei candidati risultati idonei, il Presidente di ciascuna Corte di appello che esaminerà i candidati per la seconda prova procede al sorteggio delle sottocommissioni dinanzi alle quali ogni candidato dovrà sostenere la prova orale, estraendo a sorte la lettera dell'alfabeto che determinerà l'ordine di svolgimento della prova, mediante l'applicativo gestionale fornito dalla Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati. Sulla base di ciò, ciascuna Sottocommissione redigerà un calendario.

COMUNICAZIONI DELLA DATA/ORA/LUOGO DELLA PROVA ORALE AL CANDIDATO

Almeno 30 giorni prima della data della prova orale, al Candidato sarà comunicato data, ora e luogo della prova nell'area personale, accedendo tramite SPID.

NB. Si tratta dell'unica modalità con valore di «notifica». Il caricamento degli avvisi sull'area riservata è anticipato da una comunicazione all'indirizzo di posta elettronica indicato dal Candidato in sede di iscrizione all'esame

SECONDA PROVA

DUE MODALITÀ:

a seconda delle valutazioni di carattere organizzativo di ciascun Presidente di Corte di Appello

IN PRESENZA

(dinanzi alla Sottocommissione)

Il candidato deve presentarsi presso la sede di svolgimento dell'esame orale 15 minuti prima dell'orario di convocazione e può portare con sé una penna di propria dotazione.

Al termine della discussione la commissione si ritira in camera di consiglio e, all'esito della deliberazione, comunica al candidato il risultato della prova.

COLLEGAMENTO DA REMOTO

All'orario previsto per l'inizio della seduta, il Presidente apre l'aula virtuale per le discussioni.

Al termine della discussione, i membri della commissione abbandonano l'aula virtuale usata per l'esame e si ritirano in camera di consiglio, utilizzando una diversa aula virtuale per decidere il voto da attribuire al candidato.

All'esito della deliberazione, i commissari si ricollegano all'aula virtuale usata per la discussione e comunicano l'esito della prova

La composizione delle Sottocommissioni esaminatrici

La Sottocommissione esaminatrice deve essere composta da un numero di tre Commissari

Il Presidente è necessario che sia un Avvocato

Almeno uno tra i rimanenti due Commissari è necessario sia un Magistrato ovvero un Docente/Ricercatore di materie giuridiche

Per i candidati con disabilità/disturbi specifici di apprendimento (DSA)

Il candidato può richiedere specifici STRUMENTI COMPENSATIVI al momento della presentazione della domanda, allegando la opportuna documentazione sanitaria.

Sulla richiesta, la Sottocommissione decide almeno 15 giorni prima della prova, dandone comunicazione al candidato nei 3 giorni successivi.

Le istanze motivate da situazioni sopravvenute alla scadenza del termine per la proposizione delle domande di iscrizione all'esame sono rivolte direttamente alla Sottocommissione esaminatrice.

Per i candidati con disabilità/disturbi specifici di apprendimento (DSA)

N.B. ove avessi richiesto strumenti compensativi e non ti siano stati forniti il nostro consiglio è di rilasciare una precisa dichiarazione a verbale in sede di esame

STRUMENTI COMPENSATIVI

PROVA SCRITTA:

- Tempo aggiuntivo
- assistenza nella lettura e nella scrittura da un soggetto incaricato dalla Sottocommissione

PROVA ORALE:

- tempo aggiuntivo del 30% per l'esame preliminare del quesito
- assistenza nella lettura e della scrittura da un soggetto incaricato dalla Sottocommissione
- consultare una copia di stampa scritta del quesito
- usare un pc con programma di videoscrittura non connesso a internet per la redazione di appunti da utilizzare in sede di esposizione orale.

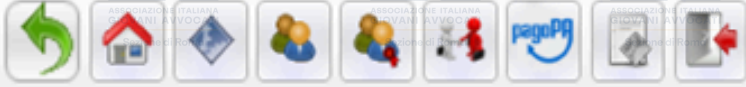


9) ISCRIZIONE ALL'ALBO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI ROMA

Quando richiedere l'iscrizione?

Dopo aver sostenuto con profitto entrambe le prove dell'esame di abilitazione all'esercizio della professione forense, il Praticante potrà rivolgere richiesta di iscrizione all'Albo al proprio Consiglio dell'Ordine di appartenenza.

Come effettuare la richiesta? Mediante l'Area Personale sul Portale AlboSFERA



Ordine degli Avvocati di Roma

Istanze On-line Albo e Registro

**Istanza Abilitazione al Patrocinio**
Clicca qui per presentare istanza di iscrizione al Registro dei Praticanti Abilitati

**Istanza Compiuta Pratica**
Clicca qui per richiedere il certificato di compiuta pratica

**Istanza Nulla osta Praticante**
Clicca qui per richiedere il nulla osta Praticante

**Istanza Cancellazione Praticante**
Clicca qui per presentare istanza di cancellazione dal Registro dei Praticanti

**Istanza Iscrizione Albo Avvocati Ordinari**
Clicca qui per presentare istanza di iscrizione all'Albo degli Avvocati Ordinari

Scarica e firma	Data creazione	Numero istanza	Firmata	Stato	Istante	Azioni
Nessun record trovato						

Come effettuare la richiesta?

Le istruzioni generali

Ordine degli Avvocati di Roma



Ordine degli Avvocati di Roma

Istanza iscrizione Albo Avvocati Ordinari (per praticanti già iscritti in questo Ordine)

ISTRUZIONI:

- 1) compilare il seguente form;
- 2) allegare i file richiesti (vedere in fondo alla pagina);
- 3) scaricare il PDF finale della preiscrizione (una copia sarà inviata anche via email) ed apporvi una marca da € 16,00;
- 4) firmare il pdf e caricarlo nello spazio sopra indicato;

N.B. Non utilizzare questa istanza on-line in caso di iscrizione di Praticanti provenienti da altri Fori o di Praticanti cancellati dal COA di Roma, iscrizione di Avvocati per trasferimento, Re-Iscrizione di Avvocati.

Si ricorda che l'iscrizione verrà sottoposta a verifica ed avrà efficacia solo dalla delibera del Consiglio. L'avvenuta iscrizione sarà comunicata a mezzo e-mail (trattandosi di invio massivo controllare anche la cartella dello SPAM o Posta Indesiderata)

Come effettuare la richiesta?

Le indicazioni in merito ai pagamenti

INFORMAZIONI PER I PAGAMENTI:

- a) Tassa di iscrizione di € 150,00 (una tantum)
- b) Contributo di € 145,00 (annuale)
- c) Attestato del giuramento solenne: € 5,00

Effettuare un unico versamento di €. 300,00 con Pago Pa accessibile tramite il seguente link <https://roma.avvocati.pluginpay.it>

d) Tassa di concessioni governative di € 168,00 (CC Postale n. 8003 intestato a: Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse di Concessioni Governative)

e) Tassa di abilitazione professionale DISCoLAZIO di €. 113,62. Pagamento con bonifico bancario (IT 46 P 05696 03211 000051111X93) intestato a DISCoLAZIO – causale del versamento 'Tassa abilitazione all'esercizio professionale' o, in alternativa, con PAGO PA sul sito DISCoLAZIO. Nell'ipotesi in cui la laurea non sia stata conseguita nel Lazio, l'importo della tassa è reperibile sul sito della Regione in cui è situata l'Università.

ISTRUZIONI PER LE ALLEGAZIONI

Tutti gli ALLEGATI richiesti sono obbligatori

Nel Campo 'ALTRO' allegare, in un unico PDF, la seguente documentazione secondo il caso specifico:

- AUTOCERTIFICAZIONE nell'ipotesi di sussistenza di rapporti di parentela e/o coniugio ex art. 7 L. 247/2012;
- DOCUMENTAZIONE relativa a notizie di reato o carichi pendenti;
- DICHIARAZIONE DELL'ENTE DI APPARTENENZA (ex art. 23 co. 2 L. 247/2012) nell'ipotesi di iscrizione all'Elenco Speciale Enti Pubblici;
- CONTRATTO CON L'UNIVERSITA' PER INCARICO A TEMPO PIENO nell'ipotesi di iscrizione di diritto ex art. 2 co. 3 lett.b L. 247/2012;
- CERTIFICATO DI ISCRIZIONE DELL'ORDINE DI PROVENIENZA e DICHIARAZIONE DELL'AVVOCATO D'INTESA corredata da COPIA DEL TESSERINO, nell'ipotesi di iscrizione nella Sezione degli Avvocati Stabiliti.

Come effettuare la richiesta?

Il form da compilare

DATI PRINCIPALI

Richiede l'iscrizione all'Albo come*:

Sezione di Roma **Email*** ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI Sezione di Roma ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI Sezione di Roma ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI Sezione di Roma ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI Sezione di Roma ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

PEC:


STUDIO

ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI

Città*:

Provincia (indicare EE per estero)*:

Cap*:








Indirizzo*:

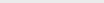
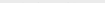
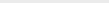
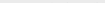
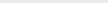
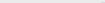
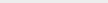
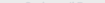
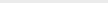
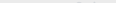
Telefono fisso:

[GIOVANI AVVOCATI](#)
[GIOVANI AVVOCATI](#)
[GIOVANI AVVOCATI](#)
[GIOVANI AVVOCATI](#)
[GIOVANI AVVOCATI](#)

Citta*:

Provincia (indicare EE per estero)*:

Cap*:

Nazione*:           

Indirizzo*:

Telefono fisso:

RESIDENZA

Città*	ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI	ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI	ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI	ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI	ASSOCIAZIONE ITALIANA GIOVANI AVVOCATI
Genova	Regione di Roma	Regione di Roma	Regione di Roma	Regione di Roma	Regione di Roma

Provincia (indicare EE per estero)*:

Cap*. Roma

Nazione*: aiga aiga aiga aiga aiga aiga

Indirizzo*:

Telefono fisso:

ESAME DI STATO

Data superamento esame: 

campo obbligatorio ad eccezione degli Avvocati stabiliti

Presso la Corte di Appello:

campo obbligatorio ad eccezione degli Avvocati stabiliti

Come effettuare la richiesta?

I documenti da allegare

ALLEGATI

Documenti da allegare a sostegno dell'istanza (max. 16 MB complessivi).
N.B.: i file contrassegnati dall'asterisco (*) sono obbligatori.

Copia del verbale superamento esame o autocertificazione*:

Scegli file nessun file selezionato

Codice fiscale o tessera sanitaria*:

Scegli file nessun file selezionato

(in corso di validità)

Fotocopia del documento di identità*:

Scegli file nessun file selezionato

(in corso di validità)

Ricevuta contabile del pagamento in favore del COA Roma*:

Scegli file nessun file selezionato

(non dovuta in caso di trasferimento, in questo caso allegare autodichiarazione)

Fototessera*:

Scegli file nessun file selezionato

(non dovuta in caso di trasferimento o esenzione, in questo caso allegare autodichiarazione)

Quietanza concessioni governative*:

Scegli file nessun file selezionato

Tassa di abilitazione professionale Opera Universitaria*:

Scegli file nessun file selezionato

ALTRO:

Scegli file nessun file selezionato

L'impegno solenne

Nonostante la ricezione della mail di conferma da parte del Consiglio dell'Ordine in relazione all'avvenuta iscrizione, per poter spendere la propria qualifica di Avvocato ed esercitare il patrocinio è necessario aver prestato l'impegno solenne.

L'Ufficio iscrizioni invierà una e-mail o una pec con la convocazione e le indicazioni circa le modalità per prestare l'impegno solenne

NB. Per prestare l'impegno solenne, è necessaria la previa comunicazione di un indirizzo PEC attivo nella propria scheda anagrafica nell'Area Personale del Portale “AlboSFERA”



Ordine degli Avvocati di Roma



Scegli l'Ordine Forense o il CDD su cui operare
Clicca qui per scegliere l'organizzazione/ente su cui operare (ad esempio per presentare istanze di Mediazione o di Patrocinio a spese dello Stato in un altro Ordine)
N.B. In caso di presenza di credenziali multiple, utilizzare quelle dell'Ordine in cui si è iscritti



Anagrafica
Clicca qui per accedere alla gestione dell'anagrafica



Albo On-Line
Clicca qui per accedere alle ricerche dell'Albo On-Line



Istanze Albo e Registro
Clicca qui per presentare un'istanza di cancellazione, nulla osta, ecc.

BENVENUTO

Questa è la nuova area riservata agli avvocati e ai praticanti iscritti all'Ordine



Area in costruzione

NB. Per prestare l’impegno solenne, è necessaria la previa comunicazione di un indirizzo PEC attivo nella propria scheda anagrafica nell’Area Personale del Portale “AlboSFERA”



Scheda personale

AnagraficaIndirizziCarrieraQuoteTessere

Anagrafica

Categoria

▼

Intestazione

Gentile

▼

Titolo

▼

N.iscr.

Ragione sociale

Sch.unif.

Cognome

Nome

Sesso

▼

Dati di nascita

Luogo

Prov.

Nazione

Codice fiscale

Calcola il CF - Reverse CF

Partita IVA

CANCELLAZIONE

☐ Interruz.anzianità

Cittadinanza

▼

Indirizzi

Pred | Stud | Resid

☒ ☒ ☐

☐ ☐ ☒

Città

Prov.

Indirizzo

Cap

Telefono

Fax

Presso

Dati Avvocato

Iscr.Prat.Semp

☐

Iscr.Prat.Abilitato

☐

Scadenza Abil.

Declassamento Abil.

N.Libretto

Dati Praticanti

Giuramento P

☐

Compiuta Pratica

☐

Istruzione e f

CELL

☐

EMAIL

☐

FAX

☐

PEC

☒

SITO

☐

TEL

☐

SKYPE

☐

FB

☐

TEAMS

☐

TWI

☐

Fatture elettr

☐

Altri dati

☐

Dati Vari

☐

Predefinito

☐

☒

☒

☒

Valore

Albo cartaceo

☒

OnLine

☒

Cons.Naz.

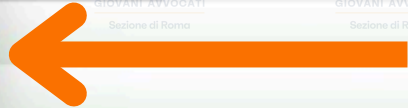
☒

Dif.uff.

☒

F.E.

☐





10) LA PREVIDENZA FORENSE

L'iscrizione alla Cassa consegue alla semplice iscrizione all'albo professionale

L'articolo 21 della legge n. 247 del 31 dicembre 2012 – Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense - al comma 8 ha previsto l'obbligatoria ed automatica iscrizione alla Cassa forense, statuendo che:

«L'iscrizione agli albi comporta la contestuale iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza forense»

Si segnala che

ISCRIZIONE OBBLIGATORIA (AVVOCATI)

(Art. 1 del Regolamento Unico Della Previdenza Forense)

In questi casi, l'iscrizione viene deliberata d'ufficio dalla Giunta Esecutiva della Cassa, informata dall'Ordine di appartenenza dell'iscritto, e NON è quindi necessario inviare la domanda.

n.b. il regolamento è stato modificato nel 2024

L'iscrizione alla Cassa è obbligatoria per:

- gli Avvocati iscritti agli Albi professionali forensi;
- gli iscritti agli Albi forensi che siano contemporaneamente iscritti in altri Albi professionali salvo che non abbiano esercitato diritto di opzione, se previsto, presso altra gestione, prima dell'entrata in vigore della l. 247/2012, ossia prima del 1° febbraio 2013;
- gli iscritti agli Albi forensi che svolgano funzioni di giudice di pace, di giudice onorari di Tribunale e di sostituto procuratore onorario di udienza.
- gli iscritti ad un Albo forense che esercitino l'attività professionale in modo concorrente o esclusivo in un altro Stato membro della Unione Europea si applicano i Regolamenti Comunitari n. 883/2004 e n. 987/2009 per la determinazione della legislazione previdenziale applicabile.

ISCRIZIONE FACOLTATIVA (PRATICANTI)

(Art. 5 del Regolamento Unico Della Previdenza Forense)

La domanda di iscrizione potrà essere inviata telematicamente entrando nel proprio accesso riservato, nella sezione Istanze Online, digitando il proprio codice meccanografico e il Pin. Qualora il praticante non sia ancora in possesso di detti codici, perchè non ancora censito dalla Cassa, potrà "autodichiararsi" tramite la procedura guidata

[LINK](#)

L'iscrizione alla Cassa è facoltativa per gli iscritti nel Registro dei praticanti.

- La richiesta potrà riguardare tutti gli anni di iscrizione nel registro dei praticanti, a partire da quello del conseguimento del Diploma di Laurea, ad eccezione di quelli in cui il praticante abbia, per più di sei mesi, svolto il tirocinio contestualmente ad attività di lavoro subordinato.
- A pena di decadenza dall'iscrizione per gli anni pregressi, l'interessato dovrà procedere al pagamento dei relativi contributi dovuti, in unica soluzione entro 6 mesi dalla comunicazione della Cassa o in via rateale in tre anni (criteri di rateazione). L'istanza di rateazione può essere richiesta in sede di compilazione della domanda di iscrizione alla Cassa oppure successivamente con istanza da inviare a mezzo pec (istituzionale@cert.cassaforense.it) o per raccomandata A/R entro 6 mesi dalla comunicazione dell'onere, utilizzando l'apposito modulo.

MODELLO 5 E CONTRIBUTI

[link Cassa Forense](#)

Ogni iscritto alla Cassa è tenuto a inviare in via telematica, entro il 30 settembre di ogni anno, il Modello 5, contenente l'indicazione del reddito professionale Irpef netto ed il volume d'affari IVA, indicati nella dichiarazione dei redditi nell'anno antecedente .

Tutti gli iscritti alla Cassa devono corrispondere periodicamente i seguenti contributi:

- Contributo soggettivo
- Contributo integrativo
- Contributo di maternità, annualmente stabilito in misura fissa

 [link nuovo regolamento 2024](#)

I contributi minimi previdenziali dovuti dagli iscritti alla Cassa Forense sono riscossi tramite bollettini M.Av. bancario e/o postale e/o F24 in quattro rate (28 febbraio, 30 aprile, 30 giugno e 30 settembre).

Al contributo soggettivo si applicano riduzioni limitatamente ai primi sei/otto anni di iscrizione alla Cassa. Il contributo minimo soggettivo per l'anno 2024 è stato rivalutato dal Consiglio di Amministrazione di Cassa Forense.

I contributi eccedenti i minimi e derivanti dalla precedente comunicazione (Modello 5) sono versati in autoliquidazione in due rate (31 luglio acconto e 31 dicembre saldo).

Il contributo integrativo minimo non è dovuto per il periodo di praticantato nonché per i primi 5 anni di iscrizione alla Cassa in costanza di iscrizione all'Albo; per i successivi 4 anni tale contributo è ridotto alla metà qualora l'iscrizione decorra da data anteriore al compimento del 35° anno di età.

AGEVOLAZIONI CONTRIBUTIVE PER I GIOVANI

[link Cassa Forense](#)

1) riduzione alla metà del contributo soggettivo minimo per i primi 6 anni, qualora l'iscrizione alla Cassa decorra da prima del 35° anno di età.

Con il nuovo regolamento unico della previdenza forense, approvato con Delibera del Comitato dei Delegati del 23 maggio 2024 ai praticanti avvocati non è più applicata l'agevolazione (attualmente prevista dall'art. 37, co. 2) del contributo soggettivo minimo dimezzato. I praticanti pagano la quota intera e solo ai neo-avvocati (come precedentemente previsto) è applicata la quota agevolata.

2) per i primi otto anni di iscrizione alla Cassa coincidenti con l'iscrizione all'Albo, a prescindere dall'età anagrafica del professionista, il contributo minimo soggettivo dovuto viene riscosso per metà nell'anno di competenza (con riconoscimento di soli 6 mesi di anzianità contributiva) e per l'altra metà residua (con il riconoscimento di ulteriori 6 mesi) con la seguente modalità:

- in via obbligatoria: in sede di autoliquidazione del Mod. 5 nell'anno successivo, qualora il reddito professionale prodotto sia pari o superiore ad € 10.300,00; in tal caso, il dovuto è ripartito nelle consuete 2 rate di autoliquidazione del 31 luglio e del 31 dicembre;
- in via facoltativa: annualmente o entro il tempo massimo del 31 dicembre dell'anno solare successivo all'ottavo anno di iscrizione Albo/Cassa, qualora il reddito professionale sia inferiore ad € 10.300,00.

COMUNICATO SULLA RIFORMA DEL 2024

Dal 1 gennaio 2024, in virtù del nuovo regolamento deliberato dal Comitato dei Delegati di Cassa Forense, il sistema pensionistico dell'Avvocatura sarebbe dovuto cambiare, passando gradualmente dal calcolo retributivo delle pensioni a quello contributivo.

Il Ministero del Lavoro, con una nota del 29 dicembre 2023 indirizzata a Cassa Forense, ha riportato alcune osservazioni, bloccando e rinviando l'approvazione della delibera.

Con l'approvazione da parte dei Ministeri Vigilanti della delibera del Comitato dei Delegati del 23 maggio 2024 si conclude il lungo iter della Riforma Previdenziale di Cassa Forense.

A partire dal 1° gennaio 2025, è prevista l'introduzione del sistema di calcolo contributivo “pro rata” delle prestazioni pensionistiche.

Gli iscritti a partire dal 1° gennaio 2025, avranno diritto alla “pensione unica di vecchiaia contributiva”, calcolata esclusivamente secondo il sistema contributivo.

- **Riduzione dei contributi minimi**

Nel 2025 il contributo minimo soggettivo sarà di € 2.750,00 ed il contributo minimo integrativo sarà di € 350,00 euro. Nel 2024 i contributi sono stati rispettivamente di € 3.355,00 e € 850,00.

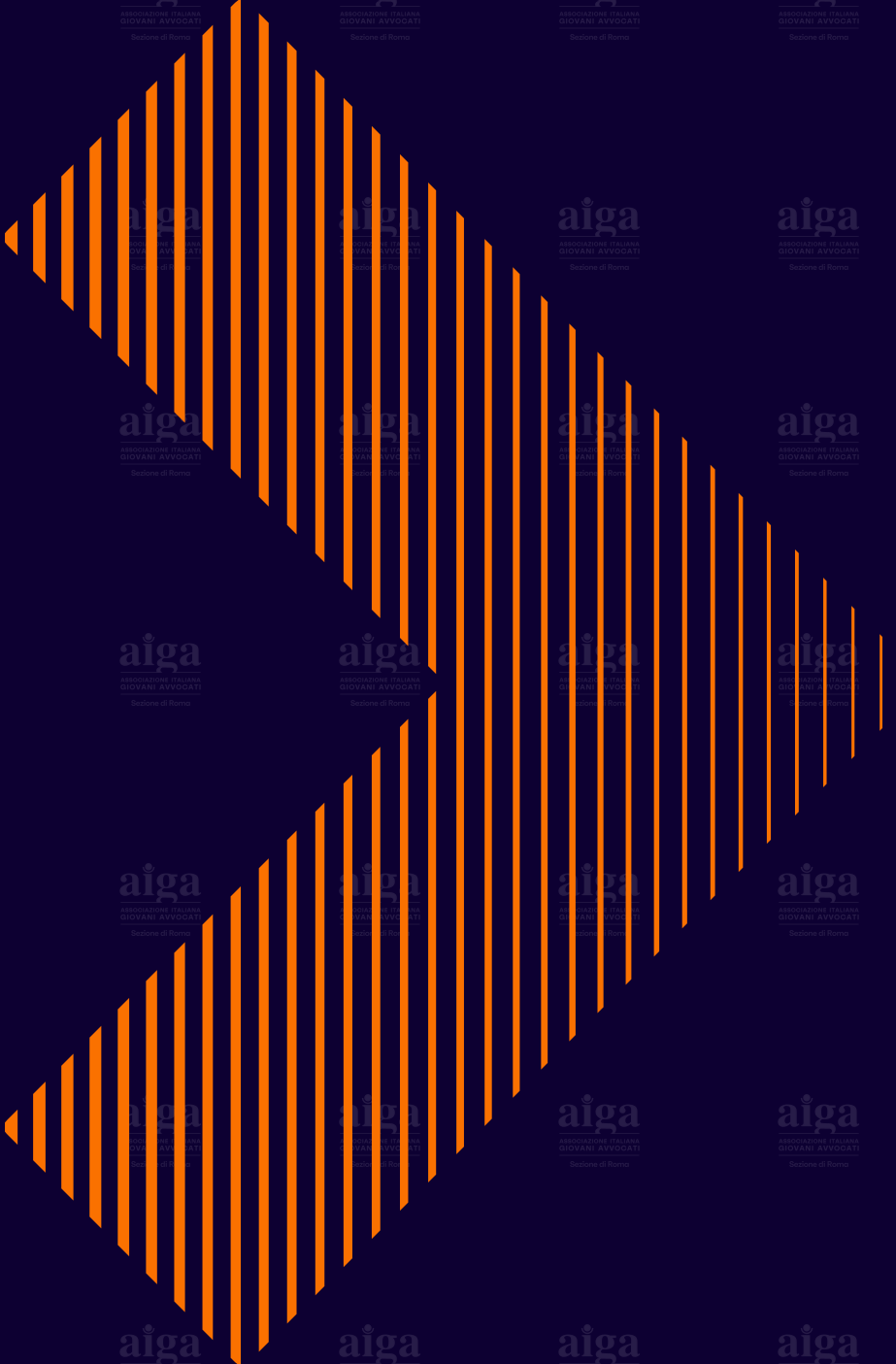
- **Agevolazioni**

Gli iscritti di età inferiore ai 35 anni versano per i primi 6 anni la metà del contributo soggettivo e integrativo minimi. Il versamento in misura ridotta comporta il riconoscimento dell'intero anno ai fini del diritto alle prestazioni.

- **Revisione aliquote contributive**

Il contributo soggettivo passa al 16% per il 2025, al 17% nel 2026 ed al 18% a partire dal 2027. Il tetto reddituale del 2025 è pari a € 130.000, oltre il quale continua ad essere dovuto il contributo del 3%. Il versamento della prima rata è stato posticipato al 30 settembre, unificandolo con il termine previsto per la presentazione del modello 5.

NOVITA'
DAL 2025



11) LA PARTITA IVA

L'esercizio in forma abituale, ancorchè non esclusiva, dell'attività professionale, costituisce operazione imponibile ai sensi dell'Imposta sul Valore Aggiunto (art. 5, d.P.R. n. 633/1972), e comporta l'apertura della c.d. Partita IVA. L'iscrizione all'albo, e in automatico alla Cassa forense, comportano dunque la necessità per l'avvocato, che ha intenzione di esercitare la professione, di aprire la partita IVA.

Qual'è la procedura

Per ottenere il codice univoco che identifica il professionista dal punto di vista fiscale, è necessario compilare un modul,: il modello AA9/12, **entro 30 giorni** dalla data di inizio attività.

Si può scaricare direttamente dal sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il codice ATECO è un codice che identifica la tipologia di attività svolta. Per un avvocato, il codice corretto è 69.10.10 (attività degli studi legali).

La richiesta si può fare:

- Personalmente, recandosi presso uno degli uffici territoriali dell'Agenzia delle Entrate;
- Telematicamente, attraverso un dottore Commercialista che funge da intermediario.

Quanto al regime fiscale solitamente il giovane avvocato considera l'opzione del Regime Forfettario che garantisce semplificazioni amministrative e agevolazioni fiscali.

Possono aprire partita IVA e accedere al regime forfettario anche coloro che stanno svolgendo pratica professionale.



12) ASSICURAZIONE PROFESSIONALE

L'art. 12 della L. 247/2012 ha sancito per l'avvocato l'obbligo di dotarsi di una polizza assicurativa



a copertura della **responsabilità civile**
derivante dall'esercizio della professione

a copertura degli **infortuni** derivanti ai
propri collaboratori in conseguenza
dell'attività svolta

La norma ha previsto, diversamente dalle altre categorie professionali soggette all'obbligo assicurativo ai sensi del DPR 137/2012, condizioni minime essenziali approvate dal Ministero della Giustizia, sentito il CNF, omogenee per tutti, di qualità elevata, a tutela non soltanto dei terzi ma anche degli stessi Avvocati.

In attuazione del citato art. 12 è stato pubblicato, nella Gazzetta Ufficiale dell'11/10/2016, il DM 22/09/2016 che stabilisce le condizioni minime essenziali per l'assicurazione per la responsabilità civile e per gli infortuni, da stipularsi obbligatoriamente dagli Avvocati.

Convenzione assicurativa del CNF

Convenzione assicurativa di Cassa forense



13) FIRMA DIGITALE: SMART CARD O KEY

La firma digitale è uno degli strumenti essenziali per lo studio legale e diversi sono gli ambiti in cui è indispensabile il suo impiego:

- Processo Telematico
 - Notifiche in proprio a mezzo PEC
 - Patrocinio a spese dello Stato
 - Pagamenti telematici
 - Deposito atti penali
-

è un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici (Art. 1, lett. s del D.Lgs. 82/2005 – Codice Amministrazione Digitale).

La firma digitale attribuisce al documento informatico una serie di informazioni che attestano con certezza:

- **Integrità:** garanzia che il documento non è stato manomesso dopo la sottoscrizione;
- **Autenticità:** garanzia dell'identità di chi firma
- **Valore legale:** il documento elettronico sottoscritto digitalmente ha lo stesso valore legale di un documento cartaceo sottoscritto con firma autografa.

COMITATO DI REDAZIONE

- Giulia Guagliardi, Past-President AIGA ROMA
- Marta Cavallo, Segretario AIGA ROMA
- Michela Piccini, Consigliere supplente AIGA ROMA e referente Consulta praticanti
- Lara Vecchioni, già Consigliere supplente AIGA ROMA
- Giulia Maradei, Socia AIGA ROMA
- Federica Lusito, Socia AIGA ROMA

SE AVETE DUBBI: SCRIVETECI A INFO@AIGAROMA.IT

Associazione Italiana Giovani Avvocati - Sezione di Roma
È vietata la copia e la riproduzione dei contenuti in qualsiasi forma.
È vietata la redistribuzione e la pubblicazione dei contenuti non autorizzata espressamente dall'autore.
Tutti i diritti riservati.

GLI SCREENSHOT PRESENTI NEL VADEMECUM SONO TRATTI DAI SITI ISTITUZIONALI UFFICIALI